

256.

SEDUTA DI LUNEDÌ 10 GIUGNO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	15025	Proposte di legge:	
Disegni di legge:		(Annunzio)	15025
(Annunzio)	15025	(Approvazione in Commissione)	15026
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	15026	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	15026
(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa)	15027	(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	15027
Disegno di legge (Discussione):		(Ritiro)	15025
Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale (approvato dal Senato) (3018)	15027	Proposta di legge di iniziativa regionale (As- segnazione a Commissione in sede referente)	15026
PRESIDENTE	15027	Interrogazioni (Annunzio)	15042
BENEDETTI GIANFILIPPO	15035	Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	15025
BOLLATI	15032	Per l'iscrizione di una proposta di legge al- l'ordine del giorno dell'Assemblea:	
COTECCHIA	15028	PRESIDENTE	15042
FELISETTI	15030	SERRENTINO	15042
MAZZOLA, <i>Relatore</i>	15028, 15038	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	15025
MUSOTTO	15035	Ordine del giorno della seduta di domani	15042
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	15028, 15040		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17.

SERRENTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 6 giugno 1974.

(*E approvato*).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Mitterdorfer e Pedini sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DE MARZIO ed altri: « Immissione in ruolo del personale ospedaliero non medico » (3027);

VINEIS ed altri: « Disposizioni in materia di locazione di immobili urbani » (3028);

LOSPINOSO SEVERINI: « Istituzione della provincia di Melfi » (3029).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Il ministro dell'agricoltura e delle foreste, con lettera in data 6 giugno 1974, ha presentato a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, concernente la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale » (3026).

Sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 6 giugno 1974, copia delle sentenze nn. 165 e 167 della Corte stessa, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale degli articoli 382 e 482 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, in caso di proscioglimento, la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato anche nell'ipotesi di querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi (doc. VII, n. 363);

l'illegittimità costituzionale dell'inciso « escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare », contenuto nell'articolo 323, primo comma, del codice penale militare di pace (doc. VII, n. 365).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

**Ritiro
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bernardi ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

« Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti, in forza del limite di retribuzione per i servizi prestati prima del 1° settembre 1950 » (2963).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni del 6 giugno delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla IV Commissione (Giustizia):

ACCREMAN: « Istituzione della corte d'assise in Rimini » (1949);

GUADALUPI ed altri: « Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e a Taranto » (574); **CAROLI:** « Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e a Taranto » (582); **MANCO** ed altri: « Istituzione delle corti d'assise di primo grado di Brindisi e Taranto » (713), *in un testo unificato e con il titolo:* « Istituzione delle corti d'assise di Brindisi e Taranto » (574-582-713);

REALE GIUSEPPE ed altri: « Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria » (1428); **MANCINI GIACOMO:** « Aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria » (2499), *in un testo unificato e con il titolo:* « Istituzione della corte d'assise di Locri e aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria » (1428-2499) *e con l'assorbimento delle proposte di legge:* **TRIPODI ANTONINO** ed altri: « Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria » (476); **MAZZARINO** ed altri: « Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria » (643), *le quali, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno;*

dalla V Commissione (Bilancio):

Senatori **SPAGNOLLI** ed altri: « Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna » (*approvato dal Senato*) (3006), *con l'assorbimento della proposta di legge:* **PAZZAGLIA** ed altri: « Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna » (2983), *la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.*

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti

alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

COLUCCI e **SPINELLI:** « Modifica dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni statali » (2948) (*con parere della V e della VI Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce il fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972 » (2799) (*con parere della V, della VI e della XII Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

DE VIDOVICH ed altri: « Proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse e imposte indirette sugli affari ed assunzione di personale esecutivo degli uffici del registro » (2973) (*con parere della I e della V Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: « Integrazione e modifiche alla legge 12 marzo 1968, n. 442, istitutiva di una università statale in Calabria » (2984) (*con parere della I, della V e della IX Commissione*);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

CUSUMANO: « Provvedimenti in favore dell'istituto autonomo per le case popolari di Palermo » (2966) (*con parere della V e della VI Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 206, recante norme per la esecuzione di urgenti opere di sistemazione idraulica a salvaguardia del territorio della provincia di Modena » (3009) (*con parere della V e della XI Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

COLUCCI ed altri: « Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 62, che reca modifiche al testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » (2947) *(con parere della XIV Commissione)*;

alla XI Commissione (Agricoltura):

MAGGIONI ed altri: « Modifica dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e sul commercio dei mosti, vini ed aceti » (2946) *(con parere della IV e della XII Commissione)*;

alla XII Commissione (Industria):

LAFORGIA ed altri: « Disciplina organica dell'artigianato » (2869) *(con parere della I, della II, della IV, della V e della XIII Commissione)*;

alla XIV Commissione (Sanità):

CASCIO: « Nuove norme a favore degli infermi hanseniani » (2971) *(con parere della V Commissione)*.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste » *(già approvato dalla IX Commissione della Camera e modificato dalla VIII Commissione del Senato) (1418-B) (con parere della V Commissione)*;

alla X Commissione (Trasporti):

« Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS » *(già approvato dalla X Commissione della Camera e modificato dalla VIII Commissione del Senato) (1313-ter-B) (con parere della I e della V Commissione)*.

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge per i quali le sottostimate Commissioni permanenti, che già li avevano assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

XII Commissione (Industria):

ALEGRI ed altri: « Proroga del termine previsto nell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (2884); SERRENTINO: « Proroga dei termini per l'applicazione del divieto della vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso esercizio, previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 » (2905) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato)*;

XIV Commissione (Sanità):

MESSENI NEMAGNA: « Norme per la disciplina del prelievo di sangue da cadavere » (2729);

CHIOVINI CECILIA ed altri: « Norme sul prelievo dell'ipofisi a scopo di estrazione per uso terapeutico » (2777).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale (approvato dal Senato) (3018).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e senza limiti di tempo per gli interventi degli iscritti al

gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mazzola.

MAZZOLA, *Relatore*, Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Cotecchia. Ne ha facoltà.

COTECCHIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, mi sia consentito soprattutto rilevare la ricorrente incostituzionalità e la conseguente antidemocraticità delle forme e dei contenuti proposti per il provvedimento legislativo alla nostra valutazione. Ricorrere allo strumento del decreto-legge, come ordinariamente si è fatto e si fa da parte del Governo, è quanto di più autoritario l'esecutivo possa fare, e quanto di più mortificante il legislativo debba subire.

È noto che tale potere è riconosciuto al Governo al verificarsi di tre presupposti: l'esigenza straordinaria, il caso di necessità, l'ipotesi dell'urgenza. Ora, non vi è chi non veda, con tutta obiettività, che nel caso in esame, come nella quasi assoluta totalità di quelli precedenti, l'aver fatto ricorso al decreto-legge è valso a sconfinare dal binario delle ordinarie competenze dell'esecutivo, nessun motivo eccezionale sussistendo a non attendere la deliberazione che è propria del Parlamento. Ugualmente è da dirsi per quanto riflette lo stato di necessità, non essendo riusciti, nonostante ogni sforzo di obiettività, ad individuare ove questa risiedesse; per quanto riflette infine l'urgenza, è assolutamente inconcepibile poterla ipotizzare, a meno che il decreto non mirasse a preconstituire situazioni giuridiche e di fatto idonee, come lo fu la legge Valpreda, a favorire imputati, nelle more delle decisioni che una resipiscenza del Parlamento poteva far ipotizzare come sfavorevoli.

La stessa fonte legislativa, ponendosi al di fuori della specifica competenza della tripartizione dei poteri dello Stato, si pone al di fuori della Costituzione e al di fuori della democrazia, fin nelle premesse. È invero scon-

certante, al riguardo, notare come le maggioranze palesi e dissimulate del Parlamento della Repubblica, grazie alle quali abbiamo avuto la produzione legislativa di questi ultimi trent'anni, si siano poste così spesso al di fuori della Costituzione, della quale si fingono garanti, come è dato di vedere dai molteplici casi di incostituzionalità sanciti sino ad oggi, nonostante tutto, dalla Corte costituzionale, proprio relativamente a quelle leggi che, per essere state promulgate dopo la Carta costituzionale, avrebbero dovuto costituirne la immagine nello specchio. Tutto questo è avvenuto, e ci auguriamo non accada anche per il provvedimento in esame, nonostante che dai banchi dell'opposizione nazionale l'incostituzionalità di certe norme sia stata costantemente denunciata alla coscienza della maggioranza e del popolo.

Due soprattutto, oltre quelli in premessa, i motivi dell'assoluta incostituzionalità della norma in esame. Il primo è quello che il chiaro dettato dell'articolo 24 della Costituzione della Repubblica risulterebbe violato con la gravissima limitazione del « diritto alla difesa in ogni stadio e grado del procedimento ». L'articolo 1 del decreto-legge, infatti, rende impossibili e la presenza e l'accesso della difesa in tutte le forme in cui questa può essere esercitata. E questa indubbiamente una involuzione autoritaria, cui il Governo si è ispirato anche in palese violazione dei principi universali della « Dichiarazione dei diritti dell'uomo ».

La seconda valutazione negativa è quella relativa al contrasto tra la norma in esame e l'articolo 111 della Costituzione, che prevede il ricorso alla Corte di cassazione per le sole ipotesi di violazione di legge. Il controllo di legittimità che può seguire al doppio (non triplo) grado di giurisdizione, costituisce il limite costituzionale della sfera in cui si articola la competenza della suprema corte. Eventuali eccezioni sono e restano tali, ma non possono assurgere — è una aberrazione giuridica il contrario — ad ampliamento della competenza della Corte, anche all'esame del fatto.

Del resto, configurare un'ipotesi diversa da una rigida competenza della Suprema Corte per i soli casi di legittimità, varrebbe solo a contribuire a rendere ulteriormente incerto il già incerto nostro diritto, non ultimo motivo della caduta verticale di fiducia del popolo italiano nei confronti dello Stato. Ridicolo è il richiamo, poi, alla velocità che scaturirebbe dall'applicazione di tale norma nei procedimenti giudiziari. Infatti, posto che sia vero che la speditezza deriverebbe dalla mancanza del

rinvio dal giudice di merito, così non gravato da ulteriori procedimenti, è al pari indiscutibile che non si otterrebbe altro effetto che appesantire ulteriormente il carico della suprema corte presso la quale, in attesa di sentenza, giacciono decine di migliaia di ricorsi, i quali, da un ampliamento delle competenze della Corte, soffrirebbero ritardi ulteriori a quelli già gravi che subiscono attualmente. Nessun concreto elemento è stato fornito finora né al Senato né alla Camera, in ordine alla mancanza, che deriverebbe dalla nuova norma, di ogni controllo di legittimità in ordine alla pronuncia di merito eventualmente fatta dalla Corte. Tale ipotesi è chiaramente incostituzionale, dunque, poiché la Costituzione garantisce tale controllo in modo inequivocabile, senza ammettere deroga alcuna.

L'identità del giudice, portata a giustificazione della carenza eccepita, costituisce autolesionismo della giustificazione stessa in quanto è proprio l'identità del giudice di merito e di quello di legittimità che la Costituzione, con la separazione delle competenze, ai fini di un rigoroso accertamento della fattispecie e della legge che la regola, non ha voluto.

Infine, assolutamente inconsistente è la motivazione addotta per rigettare l'obiezione che, con la nuova norma, si verrebbe a eliminare il doppio grado di giurisdizione nel merito: affermare, come ha fatto il senatore De Carolis, che il doppio grado di giurisdizione nel merito non è principio costituzionalmente garantito, potrebbe valere a convincere chi non conosca la Costituzione e chi non vi creda, non certo la nostra parte politica, la quale ben ricorda le numerose norme costituzionali, dove il riferimento ai gradi di giudizio è palese. Si veda ad esempio l'articolo 27, dove si ipotizza l'esistenza di una sentenza definitiva e quindi di altre precedenti, che tali non siano, e così di seguito. Del resto, se la maggioranza ritiene di dover dare un colpo di piccone anche alla sussistenza del doppio grado di giurisdizione, è democraticamente libera di farlo, ma non può sperare che da parte dell'opposizione nazionale si taccia su un'ulteriore violazione della Costituzione, che indebolisce le garanzie della difesa, con uno dei soliti interventi a mosaico sulla struttura legislativa, del tutto soperchiando i diritti del cittadino.

Anche questo, come tanti altri, è un provvedimento che, dimentico delle strutture su cui incide e del pari dimentico della realtà costituzionale e giuridica che colpisce a morte, dimostra l'assoluta incapacità di varare

quei provvedimenti organici e globali che soli possono valere a conferire un assetto definitivo, articolato e armonicamente valido ad ogni norma che sia parte di un più ampio contesto: anche in questo caso, ed in ogni caso, c'era comunque da attendersi che l'intervento modificativo avesse luogo in sede di riforma del codice di rito. Questo non è stato, ed a pagarne le conseguenze saranno come al solito, ancora una volta, gli italiani.

Quanto detto precedentemente è un esame, un esame, se pure veloce, che si riferisce esclusivamente alla trasformazione dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

Dovendo ora concludere questo mio intervento, non posso fare a meno di parlarvi, onorevoli colleghi, come l'uomo della strada, mettendo da parte la tecnicità e la giurisprudenza ed esprimendo quanto io stesso ho assorbito dall'idea del libero cittadino: si deduce incontrovertibilmente che ogni legge viene sempre modificata per ragioni demagogiche, con il presupposto anticipato di favorire quanti, amici di parte, possano aver bisogno di aiuto e protezione.

Fate leggi serie e costruttive, allontanando da esse ispirazioni demagogiche e falsi sentimenti umanitari; questa umanità, alla quale in ogni circostanza vi appellate, ricordatelo, è patrimonio comune di ogni cittadino onesto e non vostra specifica prerogativa!

La demagogia non può essere sistema di vita in quanto la vita si basa sulla realtà per le necessità quotidiane e per la verità di ogni espressione morale. Ed a questo proposito vorrei rivolgermi al sottosegretario di Stato per la giustizia che, ad onta delle ripetute dichiarazioni di riforme carcerarie da parte del ministro socialista, onorevole Zagari, invece della *claque* che si aspettava egli fino ad ora, può vantare rivolte, piani di insurrezioni carcerarie, evasioni e soprattutto la barbara, esecranda uccisione di probi funzionari e galantuomini che, ispirati a volontario martirio, hanno immolato la loro vita in un inutile sacrificio. Per tale martirio né il ministro Zagari né altri hanno sentito mai, ed in particolar modo per i fatti recenti in Alessandria, di promuovere od indire scioperi di solidarietà e di rispetto.

Gli uomini onesti, che nulla hanno a vedere con le leggi e con il potere esecutivo, chiedono protezione e garanzia dalle leggi dello Stato e certamente non si attendono in questo particolare momento modificazioni sempre più lassiste e permissive, strumentalizzate dalla incessante politicizzazione di ogni espressione e necessità nazionale.

In questa nostra società, che voi della maggioranza state affossando con leggi inique e protettive della delinquenza, non vi è più posto per il galantuomo, per il cittadino onesto, per il probò lavoratore: costoro si sentono indifesi ed invano stanno pazientando, nella vana ed illusoria speranza di essere protetti. Sono essi che quotidianamente subiscono; sono essi gli innocenti sofferenti di questa malata, inguaribile Italia.

Sarà forse l'ispettorato di nuova costituzione al Ministero dell'interno all'altezza di proteggere i cittadini dalla aggressione criminale che si nasconde sotto strane colorazioni politiche? O l'ispettorato stesso si propone di assorbire gli svariati compiti, costringendoli in poche mani e con un solo padrone?

Certamente non con gli autoritari decreti-legge né con la creazione di nuovi istituti di pubblica sicurezza si può attendere alla difesa del cittadino.

Lo Stato è in grave crisi; la crisi è del sistema, è crisi di potere, è paurosa crisi politica prima di essere pesante crisi economica. E non si può distrarre l'attenzione del popolo propinando cronache che, per quanto tragiche e dolorose, non trovano appropriate attinenze.

Concludo richiamando l'attenzione del Governo per quanto detto e formulando l'augurio a tutti i cittadini che le visioni e le azioni repressive non siano daltoniche e che la individuazione dei rei non sia precedentemente condizionata. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, in verità avrei la tentazione di lasciare cadere i fogli dei miei appunti per cogliere alcune delle ultime espressioni del collega di parte missina che ha ora concluso. Egli, lamentando la gravità della situazione carceraria ha voluto dimenticare — ma ognuno ha il suo gioco nella varietà delle parti — che se la riforma carceraria versa ancora in condizione di stallo, ciò è dovuto, oltretutto, proprio ad una iniziativa del suo gruppo, che, dopo la sua assegnazione alla Commissione giustizia in sede legislativa, successivamente ne ha chiesto il trasferimento in Assemblea, e ciò con i conseguenti ulteriori tempi più lunghi che tutti lamentano, e con noi gli italiani dell'una e dell'altra parte.

COTECCHIA. In attesa delle nuove norme del codice di procedura penale, noi siamo

contrari alla conversione in legge del provvedimento in esame. Questa è la verità.

MAZZOLA, Relatore. Che c'entra?

FELISETTI. Ma vengo, per ragioni di competenza, alla trattazione dell'argomento sottoposto alla nostra attenzione; cioè, la conversione in legge del decreto-legge che modifica l'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale. Credo che, ai fini di una corretta intelligenza dell'argomento, sia forse opportuno concentrare un momento la nostra attenzione — e non è gran cosa — sul confronto fra i due testi.

In effetti, da tale confronto emerge che sussiste un'unica differenza, là dove con la espressione « decide nel merito » si affida alla Corte di cassazione, attraverso una precisazione ultronea rispetto al testo attuale dell'articolo 538, il compito di decidere appunto, anche sul merito.

Infatti, dal confronto tra i due testi, quello attuale e quello proposto con il provvedimento al nostro esame, si desume che continuano a sussistere gli stessi elementi costitutivi dell'articolo 538; in altri termini, l'oggetto della norma è costituito dal principio della rettificazione o della correzione, dal *favor rei*, dal principio, cioè, in forza del quale si applica al reo la disposizione più favorevole ancorché sopravvenuta rispetto al momento dell'introduzione del ricorso. A questo riguardo vorrei osservare che l'espressione « anche se sopravvenute », che sembrava in un momento costituire motivo di scandalo, viceversa non è che la riproduzione testuale del vecchio comma dell'articolo 538, con il quale si affidava alla Corte di cassazione il compito e la funzione di applicare le disposizioni più favorevoli « anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso ».

Sulla base di queste considerazioni che attengono ad un giudizio di identità di contenuto — almeno per questi elementi — tra la norma che si sostituisce e la norma che si propone in sostituzione, credo vengano a cadere (lo aggiungo, anche se l'argomento è ultroneo dato che già si conosce, almeno in via ufficiosa, che la Corte costituzionale ha rigettato le eccezioni di incostituzionalità sollevate in merito a questa norma) tutte le eccezioni che sono state sollevate circa una pretesa violazione del diritto di difesa in relazione alla non presenza dell'imputato al dibattimento. Infatti, questo accadeva anche prima, mentre viceversa non si è mai sollevata questa contestazione, e così non è nemmeno ora, dal

momento che il contenuto delle due norme, su questo punto, è assolutamente identico.

Ripeto, quindi, senza soffermarmi a lungo, che si tratta del rigetto delle eccezioni di incostituzionalità, eccezioni che non hanno fondamento tanto più, che — lo ripeto ancora — da parte di chi è competente a giudicare il provvedimento sotto questo aspetto almeno a quel che si sa, nessun vizio è stato riscontrato.

Mi soffermo un momento sull'unico elemento di differenziazione — che poi, in fondo, costituisce la giustificazione stessa del decreto-legge — tra la norma così come è contenuta nel decreto-legge stesso e il testo dell'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale che, come ho già detto, è rappresentata dal passaggio nel quale si dice: « decide in ogni caso nel merito ». Dio ci scampi e liberi, sembra dire qualcuno, da queste innovazioni che recano una così pesante turbativa, addirittura un travalicamento della normale competenza funzionale della Corte di cassazione, che è competenza reggitrice, limitata al controllo di legittimità e sulla correttezza della procedura, e che non può scendere in ogni caso nel merito, quasi che, ove ciò accadesse, vi fosse una specie di contaminazione del bianco ermellino, e si diminuisse il prestigio della Suprema Corte.

Io ritengo che così non sia. Al fondo di questo discorso vi è un equivoco, che deriva dalla confusione di due termini che spesso nel linguaggio corrente sono ritenuti equivalenti mentre, come almeno io modestamente ritengo, equivalenti non sono. « Fatto » e « merito », ancorché siano termini che nel linguaggio corrente usiamo come equivalenti, sono due nozioni diverse l'una dall'altra, « fatto » essendo la storicità oggettiva e soggettiva di una determinata azione, « merito » essendo invece l'apprezzamento che, ai fini dell'applicazione della norma penale, si fa di quel determinato fatto storicamente accertato. D'altra parte, non credo di dover essere io a ricordare che, quanto ad esame di merito (anzi, a questo proposito, dico meglio, di fatto) da parte della Cassazione, non è questo l'articolo che innova: già con l'attuale codice di procedura penale troviamo numerosi casi in cui, a titolo specifico, è demandato alla Corte di cassazione un esame di merito. Cito il noto articolo 152, in tema di declaratoria immediata e obbligatoria di cause estintive del reato, che presuppongono un giudizio di merito; l'articolo 131, in materia di ricorsi relativi alle sanzioni per abbandono della difesa; l'articolo 558, in tema di revisione;

l'articolo 569, in tema di giudizio di rinvio derivante da revisione; l'articolo 574, in tema di riparazioni pecuniarie a seguito di assoluzione da giudizio di revisione; l'articolo 668, in tema di estradizione; gli articoli 55 e 58, in tema di remissione di procedimento; l'articolo 68, in tema di riconsunzione; l'articolo 48, in tema di designazione di magistrato; gli articoli 51 e 54, in tema di conflitti di competenza; l'articolo 163, in tema di ricostruzione di atti; l'articolo 641, in tema di revisione di misure amministrative di sicurezza: tutte norme che assegnano alla Corte di cassazione un giudizio che è giudizio di merito.

Pertanto, dire che è con questa norma che si travolgono gli orientamenti e i principi mi sembra, oltretutto, dire cose antitetiche rispetto al contenuto attuale del codice di procedura penale. In realtà, a ben guardare — e credo che sia questa, in fondo, la questione principale, l'unica questione — il testo proposto con il decreto-legge al nostro esame non costituisce una innovazione sostanziale; determina e decide soltanto in forma specifica un incumbente di cui ritengo la cassazione fosse già investita. Perché? La risposta si desume dal contenuto dell'articolo 538 del codice di procedura penale, in tema di rettificazione d'errori e, soprattutto, dall'ultimo comma dello stesso, in cui si afferma che la Corte di cassazione è tenuta ad applicare la norma più favorevole all'imputato, ancorché sopravvenuta. Evidentemente, si parte dalla considerazione che esista un fatto storicamente acquisito nelle carte processuali; che il fatto sia quello e non altro. Ove, rispetto a tale fatto, il giudice di merito non abbia applicato, se già esistente, o non abbia potuto applicare, perché sopravvenuta la legge più favorevole, in base all'ultimo comma del citato articolo 538, la Corte di cassazione ed è tenuta ad esprimere un giudizio, che è, poi, un giudizio di merito, cioè conclusivo, senza rinvio; mentre, viceversa, ha l'obbligo di provvedere al rinvio soltanto nel caso in cui, ai fini dell'applicazione della norma più favorevole, sia necessario procedere a nuovi atti istruttori, cioè a una precisazione del fatto storico attraverso l'assunzione di nuovi mezzi di prova.

Ebbene, tale limitazione sussiste anche nel nuovo testo proposto. Nel testo del decreto-legge al nostro esame (decreto-legge nei confronti del quale preannunciamo che voteremo a favore della sua conversione in legge), si prevede infatti che il rinvio abbia luogo ove esista la necessità di acquisire nuovi mez-

zi di prova. E credo abbastanza giustamente sia stata posta l'eccezione relativa all'esibizione dei documenti, laddove per documenti (è chiaro, ma ritengo giusto precisarlo) non si intende una qualsiasi produzione cartacea da parte della difesa o di altri, ma soltanto quei documenti che hanno la dignità ed il contenuto per essere così definiti: cioè, atti provenienti da pubblica amministrazione e facenti fede del contenuto, fino a prova di falso, con la conseguenza di essere assunti come elementi conclusenti e non necessitanti di ulteriori indagini.

E per queste ragioni che il gruppo socialista — ripeto — voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame. Debbo aggiungere soltanto poche parole perché il mio non sembri soltanto un timido e modesto discorso di carattere tecnico e giuridico. Così come è avvenuto per altri decreti-legge convertiti in legge da questa Camera — e posso associarmi a quanti hanno da un lato criticato e dall'altro auspicato che cessi la produzione legislativa per decreti-legge e per singoli momenti, e si passi ad una trattazione più organica e completa dell'intera materia — lo scopo unico e solo di questo decreto è quello di consentire una maggiore celerità delle procedure.

Non sembri una riduzione o una lesione del prestigio di alcuno, e soprattutto di alcun organo, il fatto che si ponga in evidenza che allorché un provvedimento può essere assunto in modo definitivo appare incongruo, improduttivo, inaccettabile — non solo nel 1974, ma certamente lo era anche prima — che soltanto per una posizione di formalismo tecnico si giunga a demandare ad altri l'emanazione di tale provvedimento che è già insito nell'indirizzo che la Corte di cassazione esprime attraverso la sua deliberazione, perché col giudizio di rinvio — come si sa — si riapre la porta, seppure nell'ambito della direttiva indicata con la sentenza di rinvio da parte della corte suprema, ad una nuova trattazione da parte del giudice di rinvio che qualche volta ha, addirittura, una ulteriore coda: quella del ritorno — attraverso un successivo ricorso per cassazione — in cassazione, con una specie di catena continua, che rischia di non finire mai, dal che consegue che l'imputato, quando finalmente giunge alla sentenza definitiva, può essere cambiato fino al punto di essere una persona del tutto diversa da quella che era quando commise il fatto a cui la sentenza si riferisce.

Qui si tratta di scegliere, in poche parole (non solo con riferimento a questo decreto-

legge, ma a tutta la tematica di cui ci stiamo occupando), tra una giustizia paludata ed aulica e una giustizia produttrice di un servizio. Non scandalizzino nessuno, queste parole: produttrice di un servizio. Si tratta di scegliere tra una amministrazione della giustizia astratta e formalistica e una amministrazione della giustizia realistica e pratica. Si tratta di scegliere tra una giustizia che si sostanzia in una sorta di autocompiacimento per esteti e una giustizia a misura e al servizio dell'uomo.

Poiché, a nostro giudizio, il decreto-legge in esame ha proprio queste finalità, seppure nell'ambito ristretto della materia che esso disciplina, noi socialisti voteremo a favore della sua conversione in legge. (*Applausi a sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bollati. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un provvedimento collegato, indubbiamente, alle recenti modifiche al codice penale e di procedura penale, relative alla carcerazione preventiva, alla recidiva e alla sospensione condizionale della pena, e che modifica altri importanti istituti del nostro codice penale sostanziale. Direi che, solo per questo fatto, il provvedimento in esame si inserisce nel nostro sistema processuale in modo anomalo. Infatti, esso ha subito suscitato notevoli perplessità fra gli operatori del diritto e davanti alla stessa Corte di cassazione, che ha posto una questione di legittimità costituzionale. Sappiamo che detta questione è stata superata, anche se non conosciamo ancora la motivazione; riteniamo, tuttavia, che il problema rimanga, sia nell'ambito della Carta costituzionale sia nell'ambito del codice di procedura penale e di tutto il sistema sul quale il nostro codice è imperniato.

Si tratta di innovazioni sostanziali — e non marginali — che non sono determinate da una politica legislativa o da una organica visione della futura riforma dei codici, bensì necessitate dalla spinta a modificare la legge penale che viene da fattori esterni e contingenti. Quindi, vi è stata la necessità di una modifica della norma processuale, cioè dell'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale, per adeguare gli strumenti giurisdizionali alla modifica. E credo che in ciò risieda la gravità di questo provvedimento: lo abbiamo anche sentito dire dall'onorevole collega che mi ha preceduto, quando ha parlato

di produttività della giustizia. E noi siamo d'accordo su questo concetto, perché la produzione della giustizia della nostra magistratura è indubbiamente scadente. Ma per ovviare a questa carenza riteniamo che non si debba perseguire la modifica di norme che sconvolgono in una certa misura tutto il nostro sistema processuale; si deve arrivare attraverso un'azione concreta, un riesame, un potenziamento dell'organizzazione della magistratura.

Con queste modifiche di carattere settoriale si mettono in gravi difficoltà gli operatori del diritto, perché si introduce nella macchina giudiziaria, che è già compromessa, un nuovo motivo di intoppo. Nella fattispecie, una carenza di funzionamento della giustizia nella sua struttura, nei suoi mezzi di carattere concreto, la si vorrebbe superare attraverso lo sconvolgimento di principi del diritto processuale, con le conseguenze che ognuno di noi può immaginare. E allora ritorna, secondo noi, il problema di legittimità in relazione all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione; e ritorna il problema della discrasia anche con l'articolo 185, numero 3, del codice di procedura penale, che vuole la nullità di tutti gli atti nel caso in cui la difesa non sia garantita.

E un giudizio di merito; e non possiamo nasconderci dietro la formulazione del precedente articolo, perché ci troviamo di fronte ad un giudizio di merito, senza la possibilità della presenza del ricorrente in questo giudizio. Ma ci troviamo anche di fronte a un giudizio che a norma dell'articolo 536 non vuole la obbligatorietà della presenza del difensore e delle conclusioni dello stesso.

E evidente che in un giudizio è massimo interesse dell'imputato e del ricorrente essere presenti ed avere la garanzia della presenza obbligatoria del proprio difensore. Per esempio, nei casi in cui la Corte di cassazione, entrando nel merito, dovesse decidere in ordine all'applicabilità o meno della recidiva in relazione alle recenti modifiche del codice, mi domando se la presenza dell'imputato non sia necessaria, se non sia opportuna la sua esposizione dei fatti per permettere quella valutazione di carattere soggettivo che il magistrato deve compiere per l'applicazione o meno della recidiva. O se non è necessario anche l'intervento obbligatorio del difensore, principio che del resto mi pare stia per essere recepito, perché la stessa Corte di cassazione, nei ricorsi presentati alla Corte costituzionale, fa cenno alla legge-delega della riforma del codice di procedura penale, che prevede delle

disposizioni emanande che contemplano l'effettiva presenza e necessità delle conclusioni del difensore davanti alla Corte di cassazione. Evidentemente, in tal caso sì, ci si trova di fronte ad una discrasia, ad un conflitto fra questa norma che stiamo esaminando e la legge-delega per la riforma del codice di procedura penale. Quindi, ci troviamo di fronte ad una competenza di merito senza un'adeguata tutela del diritto della difesa dell'imputato.

Così noi riteniamo che esista una incostituzionalità delle norme in esame in relazione al secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione: il decreto-legge attribuisce alla Corte di cassazione un giudizio di merito, sia pure parziale, e pertanto riteniamo che ciò violi un primo principio, e cioè la delimitazione dell'ambito funzionale della Corte suprema al sindacato di legittimità. E nulla rileva al contrario che l'esame di merito sia circoscritto esclusivamente ad ipotesi di applicazione di norme più favorevoli all'imputato perché evidentemente — come ha rilevato anche la Corte di cassazione — ci troveremmo di fronte ad una petizione di principio: nel momento in cui, attraverso ricorso, l'imputato chiede che vengano applicate norme più favorevoli, ma così non viene fatto, evidentemente ci troviamo di fronte ad una lesione di diritti, e quindi ad un interesse da parte dell'imputato di presentare davanti ad un magistrato di merito un nuovo ricorso che invece, secondo l'ultimo comma dell'articolo 538, nella formulazione proposta, non viene dato.

Non considero risolutive neanche le osservazioni che sono state fatte dal collega che mi ha preceduto, il quale citava alcuni casi in cui già la Corte di cassazione ha la facoltà di entrare nel merito. Io mi limiterò a leggere quello che ha detto la stessa Corte di cassazione, in contrapposizione proprio a queste osservazioni: « Né varrebbe a giustificare l'attribuzione normativa di una così ampia cognizione di merito al supremo giudice di legittimità il richiamo a talune tassative e limitate ipotesi in cui, secondo il rito vigente, la Corte di cassazione è autorizzata ad effettuare o disporre sommarie indagini a fini delibativi, ossia con carattere di mera strumentalità rispetto allo svolgimento di ulteriori fasi o procedure, nel corso delle quali l'apprezzamento del fatto e la valutazione degli elementi di prova da parte dei relativi giudici del merito riprendono l'ordinaria ampiezza. È chiaro che quelle fattispecie, quelle specifiche ipotesi non solo non valgono a snaturare le funzioni istituzionali della suprema corte di legittimità, ma anzi

ne ribadiscono l'ambito proprio, e non sono comunque assimilabili ad una attribuzione di cognizione e decisione nel merito come quella disposta dal denunciato decreto, che comporterebbe il carattere di definitività ed inoppugnabilità della pronuncia della cassazione emessa a conclusione di un giudizio limitato esclusivamente al merito della causa ».

Ma in relazione all'articolo 111 della Costituzione dobbiamo rilevare la violazione di un altro principio, cioè quello della previsione dell'assoggettabilità di tutte le decisioni di merito al controllo di legittimità, perché vi si oppone l'articolo 552 del nostro codice di rito, che sancisce l'inoppugnabilità di tutti i provvedimenti della Corte di cassazione. Viene meno, quindi, quella funzione di uniformità della legge che è propria della Corte di cassazione, quella funzione di certezza del diritto obiettivo che la Corte di cassazione ha, proprio per i suoi limiti di magistrato di legittimità. È per questo, quindi, che riteniamo che questa norma violi anche il principio della esclusiva competenza della legittimità della cassazione. A questo si potrebbe aggiungere che possono essere ravvisati motivi di illegittimità costituzionale alla luce degli articoli 102, primo comma, e 107, terzo comma, della nostra carta costituzionale i quali sanciscono che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario e che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Evidentemente, le norme del decreto-legge attribuiscono alla Corte di cassazione delle funzioni che contrastano con l'ordinamento giudiziario vigente, il quale, all'articolo 111 della Costituzione, ribadisce che il magistrato di cassazione è giudice di legittimità.

In questo senso direi che viene superata l'osservazione, che compare nella relazione scritta, in base alla quale si sostiene che la nostra Costituzione non prevede espressamente il divieto per la Corte di cassazione di agire come giudice di merito. L'ordinamento giudiziario però prevede tale divieto e l'ordinamento giudiziario è tutelato dagli articoli 102 e 107 della Costituzione. Potrebbe pertanto sorgere qualche dubbio in ordine alla costituzionalità di un provvedimento, adottato per decreto-legge, che modifica sostanzialmente il nostro ordinamento giudiziario.

Altre osservazioni possono essere fatte in ordine ad una vera e propria discriminazione contenuta nel provvedimento in esame. Se, infatti, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio giudizio di merito — come io ritengo che

sia — non si comprende per quale ragione il magistrato possa prendere in considerazione esclusivamente le prove di carattere documentale e non le prove, ad esempio, testimoniali. Non si riesce cioè a capire qual è la *ratio legis* che ha condotto a tale discriminazione tra le prove perché il giudizio di merito non può giustificare una impostazione di questo tipo.

Sorgono poi dei problemi e delle incertezze sulla definizione da dare alla parola « documenti ». L'onorevole collega che mi ha preceduto ha voluto anticipare una interpretazione della magistratura — e che deve essere lasciata alla magistratura — sulla definizione di tale parola, sottolineando che con essa si devono intendere esclusivamente quei documenti che vengono dalla pubblica amministrazione e che quindi hanno quel carattere di serietà e di certezza che può impegnare la decisione del magistrato. Ma, evidentemente, ci troviamo di fronte ad una interpretazione di carattere personale in quanto il provvedimento al nostro esame non pone assolutamente limiti alla presentazione di documenti. Non si comprende quindi perché, ad esempio, dal momento che a scuola ci hanno insegnato che il documento è il testimone muto che si porta davanti al magistrato, non possa essere considerato documento una dichiarazione fatta davanti ad un notaio oppure una perizia giurata. Come si vede, signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi sono solo dei motivi di ordine costituzionale che ci spingono ad avversare questo provvedimento, ma vi sono dei motivi di ordine legislativo in senso stretto, dei motivi di ordine logico, che pongono in contrasto le norme del nostro codice di procedura, e vi sono dei motivi di ordine pratico, tanto più che questa modifica ci viene presentata come una modifica di carattere definitivo, e non transitorio. Avremmo anche potuto comprendere che in relazione alle modifiche recentemente approvate dalla Camera, relative al codice di procedura penale ed al codice penale, si fosse concepito un regime transitorio sulla competenza della Corte di cassazione, ma non certamente un regime che diventa definitivo, che inserisce in un contesto di norme, di principi di carattere giuridico, che non possono recepire, o possono recepirlo con molta difficoltà, un'innovazione di questo tipo, che renderebbe poi difficile il compito degli operatori del diritto, dei difensori e dei magistrati, ma soprattutto renderebbe sempre meno credibile la giustizia italiana di fronte ai cittadini italiani. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Musotto. Ne ha facoltà.

MUSOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, avrei voluto intervenire in sede di dichiarazione di voto, e questo mio intervento, quindi, varrà anche come dichiarazione di voto.

L'onorevole Felisetti, che ha già affrontato il problema, ha avanzato alcuni rilievi che, a mio avviso, sono da considerare fondati. Ritengo che per valutare appieno il significato e la portata della disposizione al nostro esame occorra prendere le mosse dal contenuto dell'articolo 538 del codice di procedura penale. Nell'articolo 538 si prevedono alcune ipotesi nelle quali la Corte di cassazione, senza annullamento, e, quindi, senza rinvio, procede a rettificare errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge o rettifica soltanto la specie o la quantità della pena. Nell'ultimo capoverso, infine, il legislatore stabilisce che si provvede nello stesso modo quando occorre applicare disposizioni di legge più favorevoli all'imputato, anche se tali disposizioni siano sopravvenute dopo la presentazione del ricorso. È questo un inciso che potrebbe anche essere considerato superfluo, perché se le disposizioni più favorevoli fossero intervenute prima del ricorso non sorgerebbe alcun problema. Il problema sorge perché le disposizioni più favorevoli sono intervenute dopo la presentazione del ricorso. È previsto però un limite, perché si stabilisce che si procederà senza annullamento qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

Con la disposizione al nostro esame si ripropone lo stesso principio contenuto nell'ultimo capoverso dell'articolo 538 e cioè si attribuisce alla Corte di cassazione il potere di procedere senza annullamento e, quindi, senza rinvio qualora si debba procedere all'applicazione di disposizioni di legge più favorevoli all'imputato e non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di documenti. Ma la formulazione della norma di cui ci occupiamo, con la esplicita indicazione che « la Corte di cassazione decide in ogni caso nel merito », ha fatto sorgere dubbi di incostituzionalità rispetto agli articoli 111 (secondo capoverso); 102 (primo capoverso); 107 (terzo capoverso) della Costituzione.

In verità la disposizione al nostro esame non sovverte il principio fondamentale che considera la Corte di cassazione come giudice di controllo tecnico-giuridico e quindi, non

del fatto, perché il problema dell'applicazione della disposizione più favorevole all'imputato rimane essenzialmente una questione giuridica se pur si consente alla Corte di procedere ad apprezzamenti sul fatto così come risulta accertato. Con la disposizione al nostro esame non si intende, in altri termini, modificare la competenza funzionale nella Corte di cassazione, che rimane sempre limitata al controllo tecnico-giuridico delle decisioni denunciate.

In verità, una diversa formulazione non avrebbe sollevato le obiezioni e i rilievi che sono stati formulati da più parti.

La norma mira essenzialmente ad evitare il prolungamento dei processi ed ubbidisce, perciò, ad una esigenza vivamente avvertita, che è quella di pervenire alla definizione dei processi con celerità, senza appesantimenti e lungaggini. Il relatore ha posto in risalto che si è dovuto far ricorso alla modifica dell'ultimo capoverso dell'articolo 538 del codice di procedura penale perché il principio del non annullamento senza rinvio nei casi di applicazione di disposizioni più favorevoli all'imputato è stato interpretato dalla Corte di cassazione in modo sostanzialmente restrittivo. Di qui l'esigenza di intervenire al fine di attribuire validità al principio nel quadro della economia dei giudizi.

Va, infine, rilevato che il problema assume particolare rilevanza in considerazione delle nuove disposizioni approvate dal Parlamento in tema di diritto penale sostanziale; difatti tra le norme approvate ne figurano alcune che hanno sicuramente carattere discrezionale. Si consideri, ad esempio, il giudizio di prevalenza fra circostanze aggravanti ed attenuanti o la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In tali casi indubbiamente l'esercizio del potere discrezionale è subordinato a particolari apprezzamenti di fatto.

È stata quindi avvertita la necessità di enunciare esplicitamente il principio senza tuttavia sovvertire i principi che regolano la competenza funzionale della Corte di cassazione. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gianfilippo Benedetti. Ne ha facoltà.

BENEDETTI GIANFILIPPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la settimana scorsa abbiamo discusso e votato un provvedimento di urgenza in materia di giustizia penale. Ormai quotidianamente i problemi della giustizia si

rivelano nodi sempre più decisivi del confronto politico in atto nel paese.

Uno dei più autorevoli ed attenti studiosi della procedura penale ha scritto recentemente che questa disciplina ha in effetti cessato di esistere, tali e tante ne sono le violazioni. La considerazione è grave perché proviene da persona che, all'impegno dell'indagine scientifica, unisce un costante sforzo di penetrazione della realtà politica e sociale nella quale si dispiegano gli istituti giuridici. Con frequenza sempre maggiore — è vero — si aprono lacerazioni nella disciplina del processo penale, nascono gravi contraddizioni all'interno di esso e nel suo rapporto con il sistema politico. La distorsione, la strumentalizzazione di norme e istituti processuali a beneficio di spinte e manovre dissociate, nella migliore delle ipotesi, da una politica democratica ed unitaria delle istituzioni, porta a quel limite di rottura che ha determinato l'amara considerazione del professor Conso. Basterà ricordare l'ordinanza della corte d'assise d'appello di Genova in ordine al caso Sossi, o la decisione resa proprio oggi dalla Corte di cassazione che impone la riunione del processo Valpreda con quello contro i fascisti imputati per la strage di Milano. È una decisione grave in ogni caso, ma particolarmente adesso perché si pone, anche dopo la strage fascista di Brescia, all'insegna di quella torpida e pericolosa indifferenza ideologica che è stata così ampiamente censurata nel corso del convegno indetto da « Giustizia e Costituzione » e concluso ieri a Senigallia.

In questa situazione, l'impegno di noi comunisti è per rapide ed efficaci riforme del tessuto giudiziario, che contribuiscano ad aprire la via ad una funzione democratica rinnovata e più avanzata di tutti gli organi dello Stato. La nostra iniziativa politica si arricchisce quindi di esperienze maturate in ogni istanza del nostro partito e del nostro movimento. Mi sia qui consentito ricordare l'attività del Centro di studi ed iniziative per la riforma dello Stato, ed il contributo che da un suo non lontano convegno (i cui atti sono stati raccolti in volume) è venuto ai problemi della riforma del diritto penale, sostanziale e processuale, e dell'ordinamento penitenziario. Ma proprio perché abbiamo la consapevolezza di essere una grande forza popolare e nazionale, diciamo che riforme di vasto respiro costituzionale possono essere portate avanti soltanto attraverso l'alleanza di tutte le componenti democratiche e popolari del paese. Ecco allora un primo punto nella discussione odierna.

Abbiamo votato il decreto-legge sui nuovi termini della carcerazione preventiva e sull'anticipazione delle riforme di diritto penale sostanziale più urgenti, in ragione di un'esigenza che si poneva, quanto al primo tema, come sbocco di realistiche iniziative in sede parlamentare e, rispetto al secondo, come sintesi di un dibattito già avviato, al Senato ed alla Camera, a maturazione politica largamente unitaria. Ma siamo e restiamo contrari al ricorso ripetuto ai decreti-legge, ricorso che capovolge o comunque ignora i presupposti sui quali non soltanto è possibile, ma è anche necessario costruire alleanze vaste ed articolate.

Non ci preoccupa — crediamo anzi di aver sempre dimostrato di saperlo affrontare — il carico di responsabilità che il ricorso al decreto-legge costituisce per le forze politiche parlamentari, specie quando i termini di conversione stanno per scadere. Vogliamo però che sia chiaro — ed è reso evidente dalla motivazione del nostro voto favorevole al decreto-legge n. 33 — che sulle grandi prospettive di riforme, come quelle che riguardano la giustizia, la volontà politica delle forze democratiche matura nel confronto a livello di paese e di istituzione, e deve quindi tradursi in scelte legislative realizzate nella libertà dell'iniziativa e del dibattito parlamentare. Abbiamo, del resto, gli strumenti per procedere ad una rapida approvazione di proposte e di disegni di legge, una volta che su di essi si sia formata una valida volontà politica. Possiamo fare ciò anche negli stessi tempi di conversione di un decreto-legge, vorrei dire anche in tempi più ristretti, visto che la discussione sui decreti-legge si svolge quasi sempre allo spirare della loro efficacia. Questo è il primo punto che volevamo ribadire, anche perché il ricorso al decreto-legge, specie su questioni che coinvolgono fatti e aspetti di degenerazione o di logoramento di molti istituti, rende ancor più evidente, nel richiamo ad urgenza e necessità non meglio o non sufficientemente individuate nelle cause, il tentativo di coprire le responsabilità antiche e recenti delle forze di maggioranza per le inadempienze dalle quali lo stato di necessità trae origine. Questo discorso delle responsabilità noi lo facciamo non già a titolo di sodisfazione e di rivincita, ma perché siamo certi che solo attraverso la presa d'atto e di coscienza — critica e autocritica — che esso comporta può meglio maturare nelle forze di maggioranza una reale volontà di riforma.

Quando si dice o si lascia intendere che purtroppo ragioni di urgenza e di necessità

costringono a provvedere in un certo modo e ci si ferma a simile constatazione, non è tanto la possibile ricerca di un alibi che ci preoccupa; ci allarma la previsione che senza una indagine sulle condizioni politiche che hanno determinato l'urgenza, e quindi senza una visione di insieme, non sarà difficile riprodurre o aggravare, anche a breve termine, le stesse ragioni di urgenza al di fuori di ogni programma e di qualsiasi collegamento tra programma e previsione di spesa. Queste cose diciamo perché le riforme parziali, fatte a strappo, con provvedimenti-tampone, non pagano, non risolvono, chiudono un fronte ma ne aprono un altro dando spazio alle forze eversive, fasciste, che sistematicamente insidiano il sistema democratico. È questo uno dei motivi della nostra astensione, che preannuncio a conferma dell'atteggiamento che il gruppo comunista ha assunto al Senato.

Vi sono, naturalmente, anche apprezzabili, particolari ragioni di merito; né vale a superarle la considerazione che la modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale è una conseguenza delle disposizioni più favorevoli all'imputato introdotte con il decreto-legge approvato la scorsa settimana.

Abbiamo già avuto modo di dire — lo ha affermato anche il ministro della giustizia — che il problema della criminalità e dell'ordine pubblico non passa attraverso l'alternativa — una falsa alternativa — tra repressione e classismo. Egualmente diciamo che il problema della speditezza dei processi — nodo anche questo della situazione di immobilismo in cui si trova tutta l'organizzazione giudiziaria — non passa attraverso l'alternativa tra rapidità e garanzie della difesa. Il garantismo, nei suoi contenuti reali, ha un prezzo tollerabile nel tempo; diviene causa di inutili ritardi quando si dissolve nel formalismo. È notevole, sotto questo profilo, la portata del principio contenuto nella legge-delega per la riforma del codice di procedura penale, relativo alla non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo.

Qual è allora il punto? La modificazione proposta risponde ad una duplice esigenza: primo, assicurare ai condannati che ne siano giudicati meritevoli la rapida applicazione delle disposizioni più favorevoli, anche se sopravvenute dopo la presentazione del ricorso per cassazione; secondo, ridurre la durata delle procedure evitando in queste ipotesi, e fatta salva la eventuale necessità di assumere nuove prove, le lungaggini del giudizio di rinvio. Sono, senza dubbio, risultati da non trascurare, soprattutto perché incidono su

cause non secondarie di turbamento e di disordine dell'attività giudiziaria.

Resta, però, incompleto il discorso sull'effettivo esercizio di reali garanzie di difesa. È certo che l'ordinamento attuale, a differenza di quanto è stato stabilito in sede di riforma, non le tutela a sufficienza nel giudizio di cassazione, anche per il carattere di giudizio di legittimità che è ad esso attribuito. Ora con la modificazione dell'articolo 538, senza dubbio anche per superare una restrittiva interpretazione data dalla Corte di cassazione, si demanda al cosiddetto giudice del diritto — cioè a un organo, è bene dirlo, meno sensibile, almeno per sua destinazione istituzionale, alla considerazione dei problemi umani — il potere di decidere nel merito l'applicazione o meno di disposizioni di legge più favorevoli all'imputato. Cresce — e questo è per noi un dato positivo — la dimensione umana, giuridica, politica del giudizio di cassazione al quale si aprono nuove prospettive.

Resta, invece, la struttura che il diritto di difesa ha in questo giudizio e che, già di per sé (ma anche alla luce delle ultime innovazioni) risulta del tutto inadeguata. Questa inadeguatezza è tanto più rilevante se posta a raffronto con l'ampliamento dei poteri attribuiti alla Corte di cassazione e con la corrispondente perdita, da parte dell'imputato, del doppio grado di giurisdizione.

Diventa così più stringente la necessità di una reale, adeguata difesa dell'imputato. Ci sembra sintomatico il fatto che la quinta sezione penale della Corte di cassazione, sollevando l'eccezione di incostituzionalità della disposizione in esame, questione per altro risolta, abbia voluto definire significativa — a sottolinearne l'importanza — l'innovazione introdotta con il punto 77) della legge-delega che prevede la necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla cassazione.

C'è una domanda che coglie il punto della situazione: in tutti i casi nei quali, permanendo la presente, limitata possibilità di difesa, le disposizioni più favorevoli non saranno applicate dalla cassazione, come si potrà fugare almeno il dubbio che alle presenti esigenze di speditezza dei processi siano state sacrificate quelle, pur rilevanti, che riguardano la personalità del colpevole?

Non possono certo acquietarci considerazioni d'ordine pratico, rilievi di esperienza, affidamenti più o meno autorizzati sulla possibilità di applicazione tendenzialmente benevola delle norme più favorevoli. Il problema

politico non è quello di fare leggi per confidare poi su una applicazione più o meno paternalistica di esse. Quando abbiamo tanto insistito contro sanzioni sproporzionate alla reale lesione degli interessi protetti, l'abbiamo fatto perché, di volta in volta, come nel caso del furto aggravato, si imboccavano soluzioni obbligate e contrastanti: o l'applicazione rigorosa di norme troppo severe o il tentativo, scoperto, di molti magistrati di escluderne in fatto l'applicabilità.

Dal punto di vista umano è senz'altro preferibile la seconda soluzione alla prima: ma certo è che in entrambi i casi la giustizia oscilla tra la persecuzione e la commedia processuale, perde il senso della misura, non è giustizia.

Abbiamo, del resto, rilevato nel corso della discussione sull'altro decreto-legge, che le sue disposizioni aumentano il grado di responsabilità dei magistrati, abbiamo anzi chiesto alla magistratura una coraggiosa assunzione di responsabilità. È bene ricordare — anche se non è questo il punto politico — che oltretutto la possibile predisposizione alla benevolenza, accettabile in presenza di norme particolarmente rigide, si restringe — ed è giusto che sia così — quando aumenta il grado di responsabilità. Oggi la nuova disciplina della recidiva, l'estensione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudizio di comparazione tra attenuanti comuni e aggravanti cosiddette specifiche aprono alla Corte di cassazione diverse, profonde prospettive di indagine sulla personalità e sulla condotta del colpevole.

È quindi per noi ragione di perplessità e di preoccupazione il fatto che, mentre si estende il potere di intervento del giudice di legittimità in una materia che tocca aspetti essenziali della personalità e della condotta del colpevole, si trascurano le concrete esigenze di difesa che pure hanno un ruolo notevole nella ricerca e nella valutazione di quegli aspetti.

La questione di costituzionalità della norma rispetto alla reale portata del diritto di difesa è superata. Ma le linee di fondo della politica giudiziaria sono vincolate soltanto nella dimensione restrittiva alle decisioni della Corte costituzionale, la quale, del resto, ha più volte sottolineato le ragioni di opportunità politica che consigliano al legislatore di modificare una norma anche se riconosciuta costituzionalmente legittima.

Abbiamo, naturalmente, consapevolezza dei problemi e delle difficoltà che nasceranno, adesso, dallo stralcio di disposizioni per una nuova disciplina del diritto di difesa nel

giudizio di cassazione. Resta d'altra parte — obiettivo politico da non trascurare — il proposito di ridurre i tempi dei processi penali. Questo risultato, che passa attraverso un aumento del carico di lavoro della Corte di cassazione, sarebbe stato bloccato dall'accoglimento della eccezione di incostituzionalità, così ampiamente e senza dubbio nobilmente motivata sotto il profilo del diritto di difesa.

Il fatto che le altre sezioni della Corte di cassazione non abbiano sollevato l'eccezione ma si siano limitate, come era inevitabile, ad accantonare i processi, può lasciarci intendere — se una interpretazione è consentito dare — che la preoccupazione di diminuire la durata dei processi è stata largamente prevalente.

Se però consideriamo che a simile risultato si perviene con il possibile sacrificio della difesa dell'imputato, ne scaturisce un'ulteriore ragione di contrarietà alla pratica delle riforme realizzate con la tecnica dei rattoppi. Giudichiamo, quindi, positivo l'impegno del Governo, annunciato dal ministro della giustizia nella seduta del 5 giugno 1974, a « pervenire all'emanazione del nuovo codice di procedura penale anche prima del termine di due anni previsto per i lavori del legislatore delegato ».

Per tutte queste ragioni, ferme le riserve e le perplessità avanzate, considerata la situazione di estrema difficoltà nella quale si trova l'organizzazione giudiziaria nel nostro paese e la positiva, seppure limitata, influenza che la nuova disposizione potrà esercitare su di essa, il nostro gruppo si asterrà dal voto. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Mazzola.

MAZZOLA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, sarò brevissimo perché, sostanzialmente, i problemi emersi nel corso della discussione sulle linee generali erano noti, e difatti avevo già cercato di anticipare una risposta nella mia relazione. Si tratta dei problemi relativi alle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine ad alcuni articoli della Costituzione con i quali sarebbe in contrasto il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 538 nel testo modificato dal decreto-legge in esame.

Il riferimento all'articolo 111 della Costituzione non ha fondamento, nei termini in cui è stato posto, poiché tale articolo non riserva esplicitamente alla Corte di cassazione un giudizio di legittimità, escludendo un giudizio nel merito, ma riconosce esclusivamente alla Corte di cassazione il giudizio di legittimità. Sotto questo aspetto, pertanto, il riferimento a questa norma costituzionale non mi pare accettabile.

Lo stesso ragionamento vale in ordine all'articolo 24 della Costituzione, in rapporto all'articolo 185, n. 3, del codice di procedura penale, in ordine ai diritti della difesa. Come è già stato rilevato, i diritti della difesa sono da considerare anche tenendo conto del tipo di procedimento in cui vengono esercitati. Il procedimento di fronte alla Corte di cassazione garantisce il rispetto dei diritti della difesa; può avvenire, e spesso nel giudizio per cassazione ciò avviene, che la difesa non venga espletata concretamente; tale fatto però non può assumere rilievo ai fini della costituzionalità della norma. D'altra parte, in ordine alla disposizione innovatrice, il problema riguarderebbe il caso dell'acquisizione di documenti. In proposito ritengo siano esatte le affermazioni dell'onorevole Felisetti: non ci troviamo di fronte ad una norma che consente l'ingresso in Cassazione di tutti i tipi di documenti, perché altrimenti potremmo pensare anche a fattispecie abnormi che tutti abbiamo ben presenti. Nella fattispecie credo che si debba invece trattare di documenti già formati nel corso del processo o di precedenti processi, di documenti formati, quindi, con le garanzie della difesa, e la cui introduzione dinanzi alla Corte di cassazione è resa necessaria per convalidare o meno l'esistenza dei presupposti che consentono di applicare le nuove disposizioni più favorevoli al reo.

Siamo dunque in materia di documentazione relativa alla concessione o meno delle attenuanti, ai precedenti dell'imputato ed anche ad elementi soggettivi, che però debbono risultare dagli atti processuali di quel procedimento o di procedimenti precedenti.

L'obiezione che considera la norma costituzionalmente illegittima per violazione dei diritti della difesa non ha dunque, sotto questo aspetto, ragion d'essere. Né credo che possa affermarsi che l'imputato verrebbe sostanzialmente privato del giudizio di legittimità nei confronti del giudizio di merito assorbito dalla Corte di cassazione. Innanzitutto, tale ragionamento appare inficiato dal fatto di essere puramente formale. Inoltre, esso perde il suo

fondamento nella misura in cui l'identità del magistrato lo fa ritenere inesistente. Qualora infatti venisse instaurato un giudizio di legittimità, questo dovrebbe andare allo stesso giudice, cioè la Corte di cassazione, che si è già pronunciato nel merito. Il che non è possibile, poiché nel nostro ordinamento è esclusa la possibilità di una identità tra il giudice che ha pronunciato una sentenza ed il giudice che su di essa deve pronunciarsi a seguito di gravame. Pertanto il fondamento del rilievo cui mi sono riferito è escluso sotto questo profilo.

Sono destituite di fondamento — e le ho tenute per ultime, perché sarei tentato di fare sulle stesse una sorta di *divertissement* — le affermazioni dell'onorevole Cotecchia. Dire che dal decreto-legge al nostro esame deriveranno drammi e tensioni della società civile, deriverà il sovvertimento delle istituzioni, il dilagare della delinquenza, l'impossibilità per il galantuomo di circolare, mi pare veramente una riprova del modo terroristico con cui in quest'aula, la settimana scorsa ed ancora oggi, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale cerca di portare avanti il discorso sugli argomenti relativi a riforme in tema di giustizia penale. Siamo di fronte ad un provvedimento che — ripeto — nasce dal fatto che la Corte di cassazione ha sostanzialmente interpretato la vecchia norma in modo restrittivo. L'ho già detto nel corso della mia relazione, ed è stato qui ripetuto da altri colleghi: la modifica introdotta dal decreto-legge in esame era inevitabile, di fronte alle nuove norme approvate la settimana scorsa. Dette disposizioni, infatti, sarebbero state altrimenti inapplicabili o si sarebbe avuta una moltiplicazione enorme dei processi. Ogni volta in cui fosse stato necessario applicare le nuove norme, e quindi procedere ad una interpretazione riferentesi non al fatto ma al merito (che è cosa diversa, come ha esattamente rilevato l'onorevole Felisetti), vi sarebbe stato un rinvio ad un giudice di merito. Per cui, invece di accelerare il corso della giustizia, lo avremmo ulteriormente rallentato, moltiplicando il numero dei processi. Di qui la decisione — ripeto, inevitabile — di introdurre questa norma che è prevalentemente, e direi quasi esclusivamente, norma interpretativa, in funzione del fatto cui ho accennato. Trarre da ciò le conclusioni enunciate dall'onorevole Cotecchia, mi sembra eccessivo ed assolutamente infondato. Credo, invece, che si debba affermare, come ho detto la settimana scorsa in ordine all'altro decreto-legge relativo alle nuove norme modificative del co-

dice penale, che ci troviamo in un momento particolare nell'evoluzione dei nostri strumenti processuali e del nostro diritto penale sostanziale; in un momento in cui si cerca di far fronte ad esigenze immediate che esistono nel corpo della società civile e che non possono attendere, per essere soddisfatte, il varo delle norme organiche, peraltro in preparazione. Quindi, sotto tale aspetto, l'uso del decreto-legge è perfettamente motivato. Non vi è ragione di scandalizzarsi, come non ve ne era la settimana scorsa. Direi, comunque, che sotto l'aspetto cui ho accennato, l'uso del decreto-legge per il provvedimento al nostro esame era assolutamente necessario. Non emanare un decreto-legge, e quindi non rendere immediatamente applicabile la norma di cui ho parlato, sarebbe stato vanificante nei confronti degli intendimenti che il Governo ed il Parlamento si sono proposti la settimana scorsa, con il varo di nuove norme penali, processuali e sostanziali. Da questo punto di vista, quindi, non solo è perfettamente legittimo sotto il profilo costituzionale, ma anche politicamente fondato il ricorso al decreto-legge, che trova la sua giustificazione in questo obiettivo di fondo: da un lato accelerare il corso della giustizia, dall'altro non vanificare gli obiettivi politici che si intendevano raggiungere con il decreto-legge convertito la settimana scorsa.

Per questa ragione, credo di dover respingere le obiezioni che sono state formulate. Ringrazio gli onorevoli Felisetti e Musotto, che così autorevolmente si sono espressi a favore della conversione in legge del provvedimento in esame. Debbo ringraziare anche l'onorevole Gianfilippo Benedetti che, pur annunciando l'astensione del gruppo comunista, ha indubbiamente svolto una serie di argomentazioni che rappresentano una sostanziale adesione al tipo di prospettiva politica che presiede al decreto-legge in esame. Si tratta, evidentemente, di una prospettiva al fondo della quale esiste l'esigenza di raccogliere, in tempi brevi, in un quadro organico tutti i provvedimenti varati che, indubbiamente, presi singolarmente sono frammentari. Di qui la necessità, già sottolineata la settimana scorsa, di raccomandare al Governo un rapido *iter* per il varo del nuovo codice di procedura penale, in ordine al quale il Parlamento ha già da qualche mese concesso la delega.

Con tali osservazioni, chiedo alla Camera di voler convertire in legge il decreto-legge in esame. (*Applausi al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104 (a favore della cui conversione in legge si è già espresso a larga maggioranza il Senato), viene oggi all'esame di questa Assemblea, dopo aver superato l'attento esame della Commissione giustizia. Al riguardo, desidero anzitutto qui sottolineare che con la modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale si è colmata una lacuna del nostro sistema processuale penale, il quale, secondo alcuni (almeno, prima delle recenti innovazioni legislative), avrebbe posseduto un carattere di organicità e di completezza. La lacuna è stata messa in risalto proprio dall'entrata in vigore di norme penali più favorevoli all'imputato, contenute nel decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, che è stato discusso la settimana scorsa; ma è ovvio — ed è stato qui opportunamente fatto rilevare — che lo stesso problema si sarebbe presentato al momento dell'entrata in vigore della riforma del codice penale o, più in generale, al momento della entrata in vigore di qualsiasi norma penale più favorevole all'imputato.

Mi si potrebbe chiedere perché e come nel passato non si sia mai avvertita l'esigenza di colmare questa lacuna; perché e come un simile problema non si fosse presentato al momento dell'entrata in vigore del codice Rocco. La risposta mi pare assai semplice: il codice Rocco, rispetto al codice precedente, non conteneva di certo norme più favorevoli all'imputato, ma soltanto norme più rigide e, talvolta, più rigorose; il problema, dunque, non poteva neppure sorgere. La moderna politica legislativa in materia penale (che non è propria dell'Italia, ma di tutti i paesi europei e che non mira di certo ad allentare la difesa della società — su questo punto tornerò successivamente — ma, se mai, a rafforzarla, rendendo più umana e per ciò stesso più credibile la disposizione penale) ha per obiettivo la eliminazione di talune asprezze della legge penale, che a volte è caratterizzata dall'automatismo e dalla insuscettibilità di adattamento della norma al caso concreto. Questa politica ha reso necessaria la modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale, che il Governo non ha esitato ad affrontare, non con leggerezza, come qualcuno ha affermato, ma in seguito a matura e ponderata riflessione.

Di fronte alle critiche e alle eccezioni di incostituzionalità rivolte in questa sede al Governo anche per lo strumento legislativo prescelto, riaffermo che la via seguita era l'unica che, nel rispetto di tutti i principi costituzionali, consentisse di eliminare immediatamente il gravissimo inconveniente dell'annullamento da parte della Cassazione di quasi tutte le sentenze relative ai procedimenti innanzi ad essa pendenti. Il Governo, nel chiedere ora la conversione in legge del decreto-legge in esame, desidera ricordare al Parlamento che i dubbi sulla legittimità costituzionale del provvedimento sono stati fugati dalla Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'infondatezza della relativa eccezione sollevata dalla Corte di cassazione. La nuova disposizione in effetti non vulnera il principio secondo il quale detta Corte è giudice di legittimità, ma si limita a prevedere un caso di competenze nel merito in aggiunta ai molti già esistenti; i quali, avendo tutti carattere di eccezionalità, non infirmano detto principio.

Potrei qui elencare una serie di casi di competenza di merito: non lo faccio, perché l'ho già fatto la settimana scorsa al Senato, e del resto tali casi sono già stati qui efficacemente illustrati anche dall'onorevole Felisetti. Mi limito ad osservare che la nuova norma ha pur sempre un carattere transitorio: essa cioè trova applicazione quando esistono nuove disposizioni più favorevoli all'imputato sopravvenute dopo la sentenza di merito. Quindi la norma è sostanzialmente eccezionale, anche se poi essa opererà per tutti i casi futuri di disposizioni più favorevoli all'imputato, sempre però in via transitoria. Non c'è contraddizione in tutto questo.

Che la giurisdizione di legittimità compete soltanto alla Corte di cassazione, è fuori discussione. Ma, come hanno già fatto opportunamente rilevare il relatore, onorevole Mazzola e l'onorevole Musotto, il fatto che la Corte di cassazione sia un giudice di legittimità non impedisce che talvolta la sua competenza possa essere estesa al merito. Nulla è più contrario alla realtà che sostenere una sorta di incapacità funzionale della Corte di cassazione ad affrontare il giudizio di fatto: sia perché la legge contempla, come ho già detto e come si è visto, numerosi casi del genere; sia, soprattutto, perché, anche a voler prescindere dalla legge, la Corte di cassazione, nella stragrande maggioranza delle sue decisioni (molto opportunamente lo faceva rilevare l'onorevole Musotto), attraverso il controllo delle motivazioni delle sentenze di merito, affronta tale giudizio di fatto. Che poi

la norma introdotta con il decreto-legge in esame violi il diritto di difesa sembra davvero insostenibile. Al difensore non è affatto preclusa la possibilità di intervenire, anche se il suo intervento non è obbligatorio, mentre la presenza dell'imputato è superflua, come lo è per tutti i giudizi davanti alla Corte di cassazione siano essi di legittimità o di merito. È opportuno ricordare che, in virtù della nuova disposizione, la Corte di cassazione giudica nel merito sulla base degli atti, non quando è necessaria l'acquisizione di nuove prove, perché in tali casi annulla con rinvio.

Quanto poi al lassismo e al permissivismo cui ancora una volta, e non so bene a quale titolo, si è voluto fare qui riferimento dai banchi della destra, devo riaffermare la decisa volontà del Governo di procedere, con tutta l'urgenza e l'ampiezza del caso, alla modifica delle norme più rigide e autoritarie del sistema vigente e al sollecito adeguamento delle norme suddette allo spirito e alla lettera della Costituzione; che — questo si è certo — non può sicuramente essere interpretata in senso autoritario. Tutto ciò, beninteso, nel pieno e assoluto rispetto delle esigenze di difesa della società, la cui sicurezza non può mai, in alcun momento, venire compromessa da alcuna successiva innovazione o modifica legislativa.

Ma voler considerare sempre, in ogni caso, l'opera di umanizzazione come una manifestazione di lassismo, e cioè in contrasto con la difesa della società che il Governo per primo intende prioritariamente assicurare, significa, in pratica, voler impedire l'approvazione di qualunque norma che, operando in direzione più umana e risocializzante, è diretta, in ultima analisi, proprio a favorire la società.

Pertanto — come ho già detto — il Governo, anche perché confortato dalla recente decisione della Corte costituzionale, si onora di insistere per la conversione in legge del decreto-legge in esame, sicuro che la nuova disposizione introdotta nel sistema processuale eviterà ulteriori rallentamenti dell'attività giudiziaria, che potrebbero essere gravissimi in questo particolare momento, e sarà di somma utilità anche in occasione della prossima entrata in vigore della riforma del codice penale la quale contempla, come è noto, un gran numero di disposizioni più favorevoli all'imputato.

Con questa fiducia il Governo desidera esprimere la sua gratitudine al relatore, onorevole Mazzola, per il rilevante, anzi decisivo, contributo apportato alla discussione con

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1974

la sua chiara relazione; nonché alla Commissione giustizia e al suo insigne presidente, e a tutti i vari oratori che sono intervenuti nel dibattito.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi del Senato e della Commissione. Se ne dia lettura.

SERRENTINO, Segretario, legge:

È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani, alla quale sono rinviate anche le eventuali dichiarazioni di voto.

Per l'iscrizione di una proposta di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

SERRENTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRENTINO. A nome del gruppo liberale, chiedo l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge n. 2494, a firma degli onorevoli Quillieri e Malagodi, intesa a favorire l'installazione di ripetitori per la ricezione e la trasmissione di programmi trasmessi da stazioni televisive estere.

Perché sarà avanzata dal mio gruppo questa richiesta, signor Presidente? È semplicissimo: con una circolare del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono state impartite istruzioni per smantellare tutti i ripetitori che abbiano a raccogliere informazioni o figure da emittenti estere: in particolare quella svizzera, quella jugoslava e quella francese. Non si comprende perché in questo momento, proprio quando il settore della produzione dei televisori, veramente in crisi, ha l'occasione di poter accrescere la propria attività economica dopo anni di difficoltà, sia stato emanato in modo così intempestivo un provvedimento del genere, il quale non tiene conto di alcune iniziative di carattere parlamentare, fra le quali quella che ho citato del gruppo liberale, per regolamentare la materia.

Se mi permette, signor Presidente, mi pare che la Corte costituzionale sia stata chiamata a decidere sul grave problema del monopolio

televisivo e sul problema delle trasmissioni via cavo. Se il problema dei ripetitori di emittenti estere, pur essendo marginale, fosse esaminato nel contesto dell'ampio problema del monopolio televisivo dello Stato, indubbiamente potrebbe avere una soluzione in quella stessa sentenza che la Corte costituzionale emanerà.

Credo quindi che non fosse proprio il momento di sottovalutare determinate situazioni di fatto. Del resto, il ministro delle poste e delle telecomunicazioni sa benissimo che tutti i quotidiani italiani — ivi compresi organi ufficiali addirittura della RAI-TV, come il *Radiocorriere* — pubblicano costantemente notizie sui programmi delle stazioni estere che interessano il nostro territorio.

Particolarmente colpite da questo provvedimento sono le zone del settentrione, per le quali funzionano ripetitori installati da persone interessate allo sviluppo economico del settore della produzione di televisori, e che non hanno mai chiesto contributi, né soprattutto danneggiato alcuno. Non si capisce quindi perché questo settore non debba essere tenuto nella dovuta considerazione, in un momento di grave difficoltà.

PRESIDENTE. Onorevole Serrentino, le assicuro che riferirò al Presidente della Camera.

Annunzio di interrogazioni.

SERRENTINO, Segretario, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 11 giugno 1974, alle 10:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (*approvato dal Senato*) (2986);

— *Relatore:* Frau.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1974

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale (*approvato dal Senato*) (3018).

4. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Raffaelli, per il reato di cui all'articolo 113, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (affissione di manifesti fuori degli spazi appositamente predisposti) e per il reato di cui all'articolo 336, primo comma, del codice penale (minaccia a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 24);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Almirante, per i reati di cui agli articoli 283 e 303 del codice penale (pubblica istigazione ad attentato contro la Costituzione dello Stato) e agli articoli 284 e 303 del codice penale (pubblica istigazione all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato) (doc. IV, n. 9);

— *Relatore:* Musotto;

Contro il deputato Lauro, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato) (doc. IV, n. 86);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Lauro, per i reati di cui agli articoli 490, 476, 635, capoverso, n. 3, e 61, n. 9, del codice penale (distruzione di atti veri, danneggiamento continuato e falsità materiale in atti pubblici) (doc. IV, n. 90);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Lospinoso Severini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — in due reati di cui agli articoli 324 e 81, capoverso, del codice penale (interesse continuato privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 38);

— *Relatore:* Galloni;

Contro i deputati Cassano Michele, Ferrari Attilio, De Leonardis Donato, De Marzio Ernesto, Ferri Mauro, Giglia Luigi, La Loggia Giuseppe, Vicentini Rodolfo, per i seguenti reati: a) i primi due per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 314 del codice penale (peculato continuato) e per il reato di cui agli arti-

coli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 319, prima parte e capoverso, del codice penale (corruzione aggravata continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio); b) gli altri per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato) (doc. IV, n. 93);

— *Relatore:* Galloni;

Contro il deputato Caradonna, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (rissa) (doc. IV, n. 19);

— *Relatore:* Lettieri;

Contro il deputato Mitterdorfer, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, nn. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 27);

— *Relatore:* Fracchia;

Contro il deputato Benedikter, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, nn. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 100);

— *Relatore:* Fracchia;

Contro il deputato Tripodi Girolamo, per i reati di cui agli articoli 18 e 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (riunione e corteo in luogo pubblico senza il preventivo avviso alle autorità), all'articolo 655 del codice penale (radunata sediziosa) e all'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco stradale) (doc. IV, n. 37);

— *Relatore:* Bernardi;

Contro il deputato Ballarin, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione e direzione di manifesta-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1974

zione e corteo senza il preventivo avviso alle autorità) (doc. IV, n. 51);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Servello, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (affissione di manifesti elettorali fuori degli appositi spazi) (doc. IV, n. 50);

— *Relatore*: Cataldo.

5. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto col-

lettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 19,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

ALIVERTI E CAROLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali sono le determinazioni del Governo in ordine alla prevista ristrutturazione del sistema tariffario relativo al consumo di energia elettrica.

In particolare, gli interroganti chiedono che nella revisione dei livelli tariffari si tenga conto, nel settore delle utenze domestiche, dell'esigenza di contenere il costo dell'energia elettrica, secondo una fascia che comprenda le utenze meno abbienti, mentre si determini, per le altre utenze, aumenti crescenti in rapporto al crescere dei consumi stessi, allo scopo di incoraggiare la razionalizzazione dei consumi stessi e la eliminazione degli sprechi.

Per i settori produttivi si chiede che venga considerata la necessità di conservare ed estendere agevolazioni particolari per l'artigianato, l'agricoltura e le piccole e medie imprese in-

dustriali che valgano a promuovere lo sviluppo economico in settori caratterizzati dalla precarietà degli equilibri tra costi e ricavi nell'ambito delle aziende.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare, nel perseguimento di una politica di austerità, in ordine specialmente ai prezzi dell'olio combustibile, del gasolio e del metano.

Si tenga conto della esigenza di creare l'indifferenza, in termini di costi, nella utilizzazione delle varie fonti di energia, onde evitare che la domanda si riversi sul prodotto meno costoso, creandone scarsezza di disponibilità nel mercato con grave *deficit* di copertura del fabbisogno nazionale e allo scopo di impedire la formazione di rendite parassitarie in favore delle aziende che possono approvvigionarsi di prodotti energetici aventi costi inferiori. Per quanto riguarda in particolare il prezzo del metano, si tenga conto che dovendo ormai, secondo convenzioni già stipulate, importare grossi quantitativi dall'estero, occorrerà non trascurare che notevole incidenza alla determinazione dei prezzi all'interno avranno i costi del metano nell'ambito internazionale. (5-00780)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

LEZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'ufficio del registro di Caserta, pur avendo fittato nuovi locali dal 1° gennaio 1974 e pur pagando un canone di affitto da quella data nella misura di 2 milioni mensili, non ha ancora provveduto a trasferirsi nella nuova sede.

Il mancato trasferimento nella nuova sede oltre a determinare danni economici per l'erario, provoca disservizio per gli altri uffici che sono costretti, anche per l'istituenda anagrafe tributaria, a lavorare in ambienti indecorosi e poco agibili. (4-10266)

GALLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza della ordinanza del Consiglio di Stato emessa in data 2 aprile 1974 e con la quale veniva accolta la domanda incidentale sollevata dai comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno e relativa alla sospensione dei lavori di ampliamento dell'aeroporto della Malpensa « limitatamente alla parte dei provvedimenti impugnati che non riguardino la nuova aerostazione passeggeri, la nuova aerostazione merci, l'ampliamento del piazzale sosta veicoli, il collegamento della viabilità ordinaria, la depurazione della rete fognante, ossidigestione e le altre centrali tecnologiche, sempreché dette opere non condizionino la soluzione definitiva delle infrastrutture di volo di cui al piano generale ».

L'interrogante chiede, anche in relazione alle questioni rimaste irrisolte nella discussione svoltasi il 26 novembre 1973 sulla interpellanza da lui presentata, se il Ministro non ritenga che l'ubicazione prevista per la nuova aerostazione passeggeri prefiguri e pregiudichi la soluzione definitiva delle infrastrutture di volo e in modo particolare la terza pista prevista dal decreto ministeriale n. 351 del 24 giugno 1972. (4-10267)

GUARRA E PALUMBO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intende adottare onde evitare per l'avvenire il ripetersi di trasmissioni come quella della rubrica G 7 andata in onda venerdì 24 maggio 1974 sui fatti di Eboli, dato che tutta la trasmissione è apparsa ai cittadini ebolitani protagonisti

della vicenda un colossale falso ed una stupida strumentalizzazione comunista.

I precedenti storici, l'ambiente sociale ed economico, i personaggi stessi della vita ebolitana sono stati completamente contraffatti si da fare apparire una laboriosa ed industrie popolazione di professionisti, imprenditori, lavoratori come una massa acefala strumentata da pochi ma onnipotenti masnadieri.

Se non ritenga di dover rimediare al torto fatto alla città di Eboli che nei giorni della protesta civile ha dimostrato di essere all'altezza delle migliori tradizioni del popolo italiano. (4-10268)

GUARRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica di riliquidazione della pensione di reversibilità in favore di Elena La Polla, nata Silvestri, vedova del professore La Polla Mario titolare della cattedra di chimica e merceologia presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri « Giuseppe Alberti » di Benevento, deceduto il 10 aprile 1958. (4-10269)

PEZZATI, BARGELLINI, CIAZZA, MATTEINI E SPERANZA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali sono stati i motivi che hanno determinato la decisione della direzione generale delle ferrovie dello Stato di sopprimere, col nuovo orario estivo, la coppia di rapidi fra Firenze e Roma, costituita da quello che partiva da Firenze alle 7,55 (treno 805), col ritorno da Roma alle 20,18 (treno 808) e arrivo a Firenze alle 23,17.

Tale decisione è ritenuta dagli interroganti assolutamente ingiusta ed inopportuna, in quanto si trattava di una coppia di treni, ormai in servizio da tre anni, frequentatissima dai viaggiatori e in particolare, proprio nel periodo estivo, da molti turisti, oltre che da tutti quei fiorentini che trovavano comodo e necessario l'orario di detta coppia di treni, che consentiva loro di arrivare a Roma in tempo utile per sbrigare affari, assolvere impegni e rientrare la sera stessa a Firenze.

A giudizio degli interroganti inoltre è veramente assurdo sopprimere dal nuovo orario, con amara sorpresa di tutti, forse degli stessi dirigenti locali delle ferrovie, una coppia di treni così necessaria e frequentata, dimostrando di non tenere in alcun conto, ancora una volta, e proprio nel settore delle comunicazioni e del trasporto pubblico, le esigenze e le necessità di Firenze e del suo territorio.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1974

Per questi motivi gli interroganti chiedono al Ministro se non ritenga di dover intervenire per ripristinare con urgenza nell'orario estivo il servizio della coppia di treni rapidi Firenze-Roma e viceversa, nell'interesse della stessa amministrazione delle ferrovie, della città di Firenze e del suo sviluppo turistico ed economico. (4-10270)

DI GIESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di agitazione della categoria dei collocatori comunali a seguito di numerosi provvedimenti di trasferimento adottati di recente, spesso nei confronti di dipendenti malati e in età non più giovanile, apparentemente senza la sussistenza di reali esigenze di servizio.

Tenuto conto della particolare delicatezza della materia e della necessità che nell'emanazione dei provvedimenti di trasferimento si tenga conto, oltre che di quelle di servizio, delle esigenze personali e di famiglia degli interessati, l'interrogante chiede di conoscere:

1) se nell'emanazione dei provvedimenti in parola è stata esattamente individuata e precisata la natura delle esigenze di servizio e si è tenuto conto delle altre condizioni previste dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) se è stato sentito il parere dei competenti uffici periferici;

3) se è vero che in qualche caso i trasferimenti si sono susseguiti, per lo stesso dipendente, a distanza di soli 15 giorni l'uno dall'altro, e, in caso affermativo, a cosa è dovuto l'accavallarsi di così contrastanti esigenze di servizio;

4) se non ritenga il Ministro interessato di dover disporre il riesame di tutti i provvedimenti in parola;

5) sul piano generale, quali provvedimenti sono allo studio al fine di ovviare agli inconvenienti lamentati e di stabilire, nella importante materia, condizioni ed elementi di valutazione obiettivi che consentano, nel rispetto delle reali necessità di servizio dell'amministrazione, di dare certezza e tranquillità ai dipendenti, allontanando definitivamente il sospetto, talora affiorante, di trasferimenti adottati per motivi diversi da quelli ufficiali. (4-10271)

ORLANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, in relazione all'attentato dinamitardo messo in atto il 10 maggio 1974 nei

locali dell'ufficio riscossione imposte dirette di Ancona, via Podesti, ed ai danni che, per effetto della deflagrazione, sono stati inferti ai locali attigui, utilizzati da piccoli commercianti ed artigiani, se e quali provvidenze ritenga di dover erogare a sostegno delle aziende colpite, tanto più che la categoria degli artigiani e dei commercianti, in genere, aveva sopportato le conseguenze del lungo sisma da cui restò colpita, nel 1972, la città di Ancona. (4-10272)

DE' COCCI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda con sollecitudine adottare per il raddoppio dell'intero tronco della ferrovia Roma-Ancona.

L'interrogante fa presente che l'Ancona-Roma può essere senz'altro considerata la più importante trasversale ferroviaria italiana dopo quella padana; che, per quanto riguarda i tempi di realizzazione le tratte Falconara-Iesi e Orte-Terni potranno essere realizzate nell'ambito del primo piano quinquennale, del quale è già stato approvato il finanziamento da parte del Consiglio dei ministri, nella misura di 2.000 miliardi; che, con la realizzazione di queste tratte, unitamente al completamento della direttissima Roma-Firenze (che interessa per il tratto Orte-Roma, anche la linea Ancona-Roma) e all'adozione dei nuovi elettrotreni a cassa oscillante, potrà già essere ridotto l'attuale tempo di percorrenza di circa 80-90 minuti; che non può essere esclusa comunque la possibilità che durante il primo piano quinquennale sia possibile realizzare altre tratte, vuoi per l'accumularsi di residui passivi, vuoi per un non improbabile adeguamento del finanziamento (ad esempio la Iesi-Fabriano e la Foligno-Spoleto); che le rimanenti tratte, e cioè la Terni-Spoleto e la Fabriano-Foligno, andranno al massimo realizzate nell'ambito del secondo piano quinquennale. (4-10273)

FAENZI, BONIFAZI, CIACCI E TANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere per quali ragioni la prefettura di Grosseto ostenta opposizione nei confronti di una delibera assunta unitariamente dal consiglio comunale di Orbetello e relativa allo sgombero, per ragioni di sanità e di sicurezza, dei locali pericolanti « ex caserma » ed « ex tribunale » di quella località. Tale decisione, sensibili alla necessità di salvaguardare l'incolumità dei cittadini, è stata appoggiata e rivendicata da tutti

i partiti dell'arco democratico e da tutte le organizzazioni sindacali.

Gli interroganti fanno altresì rilevare che il consiglio comunale, in attesa che sia possibile costruire le abitazioni popolari per le famiglie interessate, ha indicato gli alloggi sfitti e disponibili che potrebbero essere immediatamente requisiti: a questa requisizione si oppone la prefettura assumendosi delle gravi responsabilità nel caso in cui si dovessero verificare conseguenze per la salute e l'incolumità dei cittadini.

Per tali ragioni chiedono se il Ministro non ritenga intervenire affinché la decisione del consiglio comunale possa essere resa esecutiva e per garantire i mezzi finanziari per consentire l'attuazione di un programma di edilizia popolare che assicuri la soluzione definitiva del problema. (4-10274)

BALLARDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga che l'indennità di bilinguismo prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165, debba continuare ad essere corrisposta anche ai funzionari dirigenti operanti in provincia di Bolzano, poiché essa presuppone nel titolare una qualifica aggiuntiva (conoscenza delle due lingue) rispetto a quelle normali di dirigente. (4-10275)

BALLARDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga di dovere intervenire per riparare l'assurda ed ingiusta situazione in cui si è venuto a trovare l'avvocato Aurelio Lorenzoni il quale, essendo dipendente dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, ne fu licenziato senza motivazione il 17 settembre 1965 con lettera del direttore generale, e quindi si è visto respingere dal Consiglio di Stato un primo ricorso con sentenza della VI sezione del 28 gennaio 1969 sull'assunto che il provvedimento del direttore generale non era definitivo, ed un secondo ricorso con sentenza 17 aprile 1973 sull'assunto opposto che invece quel provvedimento era definitivo. (4-10276)

ARMATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza che il comitato di gestione e liquidazione della GESCAL nella seduta del 26 aprile 1974 all'unanimità ha de-

liberato che dovesse essere nominato il consiglio di amministrazione dell'ente che attua il servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (l'Istituto servizio sociale case per i lavoratori), nel quale la GESCAL ha la maggioranza assoluta dei voti;

b) se siano a conoscenza che tale deliberazione è stata assunta in quanto non è possibile nominare per questo istituto un comitato di gestione e liquidazione quali quelli che reggono la GESCAL, l'ISES e l'INCIS in conformità all'articolo 1 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, essendo esso un ente morale con personalità giuridica privata;

c) se siano a conoscenza che nell'assumere tale deliberazione il comitato di gestione e liquidazione della GESCAL ha affermato che il nominando consiglio di amministrazione dell'ISSCAL dovesse avere compiti analoghi a quelli dei comitati di gestione e liquidazione degli enti sopracitati dandone mandato esplicito in tal senso al membro del comitato di gestione e liquidazione stesso incaricato di rappresentare la GESCAL nell'assemblea dei soci dell'ISSCAL;

d) se siano a conoscenza che il suddetto membro del comitato di gestione e liquidazione della GESCAL nella fattispecie e rappresentante in seno a tale comitato della federazione CGIL-CISL-UIL, nell'adempiere al suo mandato, ha proposto un consiglio di amministrazione dell'ISSCAL nel quale siano presenti esclusivamente rappresentanti dei Ministeri presenti in base alla legge 19 gennaio 1974, n. 9, nel comitato GESCAL stesso, rappresentanti del Ministro per il coordinamento dell'attuazione delle regioni alle quali la legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 8 lettera b) e il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, all'articolo 5 lettera g) trasferiscono il compito di istituire il servizio sociale in favore delle famiglie degli assegnatari in conformità ai poteri loro trasferiti con i decreti delegati emanati in attuazione della legge 16 maggio 1970, n. 281, rappresentanti delle regioni stesse e rappresentanti dell'associazione nazionale per gli Istituti autonomi case popolari e della GESCAL; Ministeri ed enti direttamente interessati e responsabili dell'attuazione delle norme legislative sul trasferimento del suddetto servizio sociale dalla GESCAL alle regioni;

e) se siano a conoscenza che, a fronte di quanto sopra esposto, siano stati fatti interventi presso il comitato di gestione e liquidazione della GESCAL per impedire la nomina del consiglio di amministrazione dell'ISSCAL e per mettere invece immediatamente in liqui-

dazione il suddetto Istituto servizio sociale case per lavoratori il quale, in quanto ente con personalità giuridica privata, sarebbe sottoposto alle norme di liquidazione dell'articolo 27 del codice civile e non alle modalità stabilite per la GESCAL, l'ISES e l'INCIS dalla legge 19 gennaio 1974, n. 9, appositamente approvata al Parlamento;

f) se siano a conoscenza che il suddetto Istituto servizio sociale case per lavoratori a partire dal 1° gennaio 1974 non ha ricevuto nessun finanziamento per cui provvede al pagamento degli stipendi del personale con i fondi accantonati per la liquidazione del personale stesso;

g) se ravvisino in tutto ciò una violazione della legge 19 gennaio 1974, n. 9 la quale non ha previsto la liquidazione dell'ente che attua il servizio sociale e ha rinviato nell'articolo 1 al 31 dicembre 1974 la liquidazione della GESCAL;

h) se ravvisino in tutto ciò una violazione della legge 19 gennaio 1974, n. 9, la quale all'articolo 2 ha previsto il finanziamento del servizio sociale fino al completo trasferimento del personale così come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, all'articolo 18 e così come stabilito dal decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115;

i) se pertanto ritengano di intervenire urgentemente perché la GESCAL provveda immediatamente a dar corso alla sua deliberazione sulla nomina del consiglio di amministrazione dell'ISSCAL ed alla erogazione dei fondi per il servizio sociale di cui all'articolo 2 della succitata legge 19 gennaio 1974, n. 9. (4-10277)

POLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere — avuto riguardo a quanto è stato messo in evidenza da enti pubblici e privati nel convegno tenutosi a Tirrenia (Pisa) il 10 maggio 1974 —:

1) se si prevede di includere nel piano poliennale un primo stanziamento per il potenziamento e la ristrutturazione della linea pontremolese, precisando, se possibile, l'ammontare dello stanziamento stesso;

2) se e quando si prevede di iniziare i lavori il potenziamento e la ristrutturazione degli impianti ferroviari relativi ai porti di Livorno, di Piombino e di Carrara;

3) se e quali decisioni sono state adottate in ordine alla ristrutturazione della linea Pisa-Collesalvetti-Vada e alla costituzione di un parco ferroviario per le esigenze portuali a Collesalvetti;

4) se e quali decisioni sono state adottate in merito alla partecipazione dell'azienda ferroviaria al consorzio formato dagli enti locali e dalle camere di commercio della zona per la preparazione del progetto relativo al nuovo tracciato della linea Avenza-Aulla-Fornovo. (4-10278)

POLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare per risolvere i problemi relativi all'aeroporto di San Giusto e alle comunicazioni ferroviarie fra Livorno-Pisa e Firenze.

Come è stato messo in evidenza nel convegno tenutosi a Tirrenia (Pisa) il 10 maggio 1974, a seguito dello sviluppo del traffico aereo nell'aeroporto di San Giusto, si rende necessario:

a) collegare il menzionato aeroporto con la rete ferroviaria;

b) potenziare e rettificare la linea Livorno-Firenze, in modo da rendere possibile che l'intero percorso venga compiuto in circa 35 minuti;

c) eliminare il passaggio a livello che praticamente blocca le comunicazioni viarie fra la strada statale Aurelia e l'aeroporto in questione. (4-10279)

BERLINGUER GIOVANNI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali siano le risultanze dell'inchiesta svolta per accertare le cause dell'incidente accaduto al centro nucleare della Casaccia l'8 maggio 1974, per sapere se il CNEN intenda proseguire la lavorazione del plutonio, che ha provocato il suddetto incidente, e per conoscere quali provvedimenti vengono presi per garantire la sicurezza negli impianti e nella zona circostante di « Osteria nuova ». (4-10280)

BERLINGUER GIOVANNI E GARBI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere perché non sia stato ancora emanato il decreto riguardante le malattie professionali, in sostituzione delle attuali tabelle, e per sapere in quale misura il Ministro intenda tener conto delle valide osservazioni elaborate dal Consiglio superiore di sanità in data 19 ottobre 1972, e delle osservazioni presentate dalle confederazioni dei lavoratori.

(4-10281)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1974

GIRARDIN. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione determinatasi alla RADAR società per azioni, casa editrice sussidi didattici con stabilimento in Padova, dove i dipendenti sono in lotta per chiedere il pagamento degli stipendi e salari arretrati dal mese di aprile e la garanzia dell'occupazione per i lavoratori attualmente in forza.

L'interrogante chiede ai Ministri quali iniziative intendano prendere per garantire le giuste rivendicazioni dei lavoratori della RADAR. (4-10282)

MAGNANI NOYA MARIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che in data 29 maggio 1974 a Nuoro durante una manifestazione antifascista promossa dalle organizzazioni sindacali per esprimere lo sdegno della popolazione per la strage di Brescia, dalle finestre della sede del MSI, sita vicino a piazza Mazzini ove la manifestazione aveva luogo venivano sventolati gagliardetti fascisti, mostrate minacciosamente bombe molotov, lanciati sassi sulla folla; che la polizia invece di intervenire contro i provocatori, lanciava candelotti lacrimogeni ad altezza d'uomo ed effettuava violente cariche contro i manifestanti democratici arrestando successivamente alcuni giovani antifascisti — il giudizio del Ministro sul comportamento delle forze della polizia di Nuoro che sono venute meno al loro dovere di mantenere l'ordine pubblico contro le violenze e le provocazioni fasciste ed alla loro funzione di salvaguardia delle istituzioni repubblicane. (4-10283)

ALESI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — considerata la grave situazione del turismo italiano e le ripercussioni negative della campagna di pubblica informazione all'estero — se non ritenga necessario il potenziamento e la istituzione di nuovi uffici promozionali per una intensificazione della propaganda per le agenzie che organizzano viaggi invernali ed estivi, onde riportare alla normalità il flusso di visitatori che si preannuncia notevolmente ridotto.

L'interrogante chiede al Ministro quali nuovi incentivi e quali provvedimenti agevolativi possa offrire alle correnti turistiche per il loro soggiorno in Italia, tenendo conto delle indispensabilità di apporto di valuta estera così tanto necessaria per il miglioramento della bilancia dei pagamenti. (4-10284)

ALESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il parere del Ministro in merito alle continue pressioni che tendono a smembrare la corte di appello di Venezia, con la istituzione di sezioni staccate a Padova o a Verona o in ambedue le città.

Non sembra all'interrogante che tali richieste trovino giustificazioni, né con la pretesa di difficoltà di accesso a Venezia, né con il sovraccarico di lavoro della corte di appello della città, in rapporto all'organico di personale. Nel caso di carenza di personale sembrerebbe più semplice e più economicamente valido l'ampliamento dell'organico stesso piuttosto che la istituzione di sezioni staccate.

Nel particolare momento nel quale lo Stato si è impegnato in notevoli spese per la salvaguardia di Venezia, il provvedimento di eventuali sezioni staccate della corte di appello costituirebbe un altro grave colpo alla vitalità socio-economica della città. (4-10285)

ALESI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è vero quanto pubblicato su *Sole-24 Ore* del 3 maggio 1974 circa la illustrazione del piano di emergenza per le infrastrutture sociali elaborato dal Ministero del bilancio.

Fra tali infrastrutture sociali si legge compresa, al punto 14, « la realizzazione di un oleodotto da Trieste a Venezia per assicurare i rifornimenti del greggio alla zona industriale di Porto Marghera non appena sarà soppresso il terminale petrolifero di San Leonardo ».

Appare molto grave che possa essere presa una tale decisione sulla base di errate informazioni che appaiono rasantare la malafede.

La citata realizzazione non può infatti che riferirsi all'oleodotto che da Trieste rifornirebbe la raffineria ANIC sita in Portogruaro, dalla quale è previsto che altri oleodotti apportino prodotti finiti al terminale costiero AGIP sito in prima zona, a ridosso della strada di collegamento tra Mestre e Venezia.

L'opera dunque non ha nulla a che fare con i rifornimenti di greggio alla zona industriale di Porto Marghera e tantomeno col terminale petrolifero di San Leonardo (terminale di greggio) situato ad oltre 15 chilometri a sud di Venezia.

Con riferimento ad una sua precedente interrogazione, l'interrogante chiede ai Ministri di conoscere se essi ritengano che la nuova progettata raffineria di Portogruaro debba considerarsi importante e necessaria quando,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1974

da un lato, è noto che le capacità di raffinazione delle esistenti raffinerie largamente eccedono le necessità nazionali, mentre, dall'altro, l'attuale crisi economica impegna tutti ad un razionale investimento produttivo delle limitate capacità finanziarie dello Stato e delle società da esso dipendenti.

L'interrogante chiede di conoscere, inoltre, se è intenzione del Ministero del bilancio finanziario (con 80 miliardi a carico dello Stato) questo oleodotto che di fatto si rivela ad esclusivo vantaggio di una azienda - l'ANIC - la quale gode e deve godere di una propria autonomia economica e finanziaria.

L'intenzione di finanziare tale oleodotto a carico dello Stato si evince dal fatto che l'opera è compresa nell'ambito di oltre 24 investimenti tutti, appunto, a carico dello Stato.

L'interrogante non crede che sia possibile, di fronte alle gravissime carenze che il Paese lamenta nei vari settori, finanziare un'opera come quella descritta entro un piano di emergenza per le infrastrutture sociali, quando, viceversa, tale opera non va che a sostituirsi ad altri efficienti investimenti attualmente in atto ed a ridurre i posti di lavoro nel comune di Venezia. Neppure l'opera stessa può giustificarsi come opera a tutela dell'ambiente ed in particolare del delicato ambiente della laguna di Venezia.

Si prende atto, infatti, che l'opera in discorso non è elencata nell'ambito di quelle (pur previste nel piano di emergenza) a favore dell'ambiente e d'altronde il Ministro del bilancio non può disconoscere che l'assemblea del Consiglio superiore dei lavori pubblici, richiesta di un parere dal Ministro dei lavori pubblici, si è espressa chiaramente nel senso che il problema del rifornimento di petrolio alla zona industriale di Venezia dovrà essere esaminato in sede di quel piano comprensoriale che la legge prevede per la laguna di Venezia e di territori limitrofi.

I Ministri devono essere certamente a conoscenza delle prese di posizione del provveditorato al porto di Venezia e del comune di Venezia, il quale ultimo ha addirittura sospeso ogni licenza relativa alla costruzione degli oleodotti previsti dal piano di emergenza di cui sopra.

A conclusione l'interrogante chiede se non ritenga, il Ministro del bilancio, eliminare dal suddetto piano di emergenza l'opera in parola e di sostituirla con altre opere marittime e portuali a favore del porto commerciale di Venezia, onde mettere il porto stesso alla stregua dagli altri scali italiani che il piano di

emergenza ricorda ai punti 10, 11, 12 e 13, con un investimento nel settore pari a 115 miliardi di lire. (4-10286)

POLI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se presso gli ospedali riuniti di Roma gli operatori sanitari debbano tuttora restare sottoposti alle dispotiche pretese dei primari senza alcuna tutela sul piano amministrativo e sindacale. Ad esempio di questo insostenibile stato di cose si cita il caso del professor Pietro Bellomo, assistente anatomo-patologo addetto alla sezione prevenzione tumori dell'ospedale San Filippo, rimosso dalle sue funzioni con provvedimento verbale configurante lesione di « stato di diritto » dal primario professor Giovanni Piacentini il 22 dicembre 1973.

E ciò benché lo stesso primario ammetta in una relazione del marzo 1974 agli organi superiori che il Bellomo aveva svolto in modo eccellente sin dall'assunzione mansioni ambulatoriali, organizzative e tecniche.

La realtà della cosa è che attualmente il lavoro precedentemente svolto dal Bellomo risulta affidato a ben tre medici che essendo stati fatti venire abusivamente da altro ospedale e non essendo stati ancora ufficialmente trasferiti, vengono a trovarsi in posizione assolutamente irregolare sul piano amministrativo.

Per mettere ancora meglio in risalto il grado in cui è stato danneggiato il professor Bellomo, si fa rilevare che allo scopo di preconfigurare uno « stato di diritto » favorevole ad uno dei tre sostituti pur essendo questi privo di specializzazione in oncologia e non avendo mai prestato servizio in sezioni femminili, gli viene attribuito il fantomatico titolo di « primario oncologo idoneo »; ad altro invece viene riconosciuta la specialità in ginecologia, mentre in realtà si tratta di un assistente di morfologia, con una anzianità per titoli, età e servizio inferiore a quella del professor Bellomo.

Premesso quanto sopra l'interrogante desidera conoscere quali provvedimenti si intenda far adottare dalla commissione di controllo e dall'amministrazione ospedaliera la quale ultima avallando supinamente l'atteggiamento dispotico e illegale del primario oncologo ha implicitamente accettato un aumentato costo di gestione del servizio ambulatoriale (che risulta più che triplicato) nel mentre la divisione è mantenuta sguarnita di un assistente con ciò contravvenendo alle ragioni

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1974

tecniche per le quali nel novembre 1967 era stato contrattato ed assunto il professor Bel-lomo.

E ciò senza contare che la continua girandola dei medici nel mentre favorisce la scalata sociale del primario sta comportando una incidenza negativa nei riguardi del pubblico, costretto quotidianamente a lunghe attese con un servizio ambulatoriale che sovente inizia anche dopo le ore 11 protraendosi talvolta sino alle ore 13,45. Inoltre, la mancata coordinazione primario-operatore sanitario sta disperdendo un patrimonio sociale faticosamente creato negli anni scorsi per cui all'interrogante risulta che nonostante le indicazioni citologiche, le conclusioni clinico-morfologiche non sono più rapportabili ai precedenti livelli.

(4-10287)

POLI. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere se risulta esatto che il professor Piacentini Giovanni, commissario all'ultimo concorso nazionale per l'idoneità a primario oncologo, abbia reso esecutiva in data 16 aprile 1974 una graduatoria ancora inesistente non solo perché non ancora pubblicata ma soprattutto per il fatto che la correzione degli scritti era stata terminata soltanto nei primi giorni dello stesso mese di aprile;

per sapere se non si ravvisi nel suddetto comportamento una violazione delle leggi sanitarie vigenti in quanto la conseguita idoneità è solo qualifica e non titolo di merito;

per sapere se non intenda valutare per il suddetto comportamento del menzionato primario una grave situazione di turbamento e di disagio per gli altri sanitari della divisione oncologica del San Filippo Neri di Roma che hanno visto così calpestati i loro diritti ed i loro titoli di anzianità e di carriera;

per sapere infine se è noto che il commissario in questione ha partecipato a tutti i concorsi riguardanti la sua specialità gravemente ipotecando tutta la graduatoria degli oncologi con evidente vantaggio per le persone da lui sostenute. (4-10288)

POLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali sono i motivi che tuttora impediscono la completa liquidazione delle indennità di buonuscita ai dipendenti delle dogane posti in quiescenza entro il 30 giugno 1973 da parte del « Fondo di previdenza per il personale delle dogane ».

Per conoscere, qualora la suddetta mancata corresponsione sia dovuta a limitate disponibilità di fondi liquidi, quali motivi ostino alla vendita di parte della disponibilità dei titoli posseduti dal Fondo di cui trattasi e l'utilizzo dei contributi riscossi dal giugno 1973 ad oggi, al fine di corrispondere quanto meno un ulteriore anticipo.

Per conoscere inoltre se risulta fondata la voce secondo la quale il consiglio di amministrazione del succitato fondo avrebbe predisposto una modifica del regolamento del fondo stesso, per cui l'incremento annuo dell'aliquota base per la liquidazione non dovrebbe superare, con decorrenza 1° gennaio 1973, il 2 per cento dell'aliquota dell'anno precedente.

Tale modifica — soprattutto se venisse applicata retroattivamente — come è facilmente rilevabile, lederebbe in modo sensibile i diritti già acquisiti dal personale collocato in pensione nel decorso anno. (4-10289)

FERRI MARIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i criteri con i quali il provveditore agli studi di Grosseto ha provveduto alla costituzione della Commissione incarichi e supplenze della scuola media e se risulti vero il fatto che nella designazione dei rappresentanti dei sindacati di categoria il rappresentante della CISNAL sia stato preferito al rappresentante indicato dalla UIL. (4-10290)

CIRILLO, LA MARCA, PASCARIELLO, CESARONI, RAFFAELLI, VESPIGNANI, D'ANGELO, BRINI, GRAMEGNA, SCUTARI, RIGA GRAZIA E MENDOLA GIUSEPPA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere le decisioni di impegno adottate, gli importi delle opere appaltate, la spesa erogata e le giacenze di cassa della Cassa per il Mezzogiorno per il mese di maggio 1974. (4-10291)

CIRILLO, LA MARCA, PASCARIELLO, CESARONI, RAFFAELLI, VESPIGNANI, D'ANGELO, BRINI, GRAMEGNA, SCUTARI, RIGA GRAZIA E MENDOLA GIUSEPPA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la spesa erogata nel mese di maggio 1974 in applicazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno). (4-10292)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1974

DE MARZIO, NICOSIA, CERULLO, GRILLI e TORTORELLA GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI), in data 23 febbraio 1973, accogliendo il ricorso presentato dal SISME-CISNAL, ha annullato il decreto 16 marzo 1972 del Ministro della pubblica istruzione nella parte riguardante la nomina dei membri sindacali del Comitato di esperti previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, che reca norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante, ed ha ordinato che la decisione venga eseguita dall'autorità amministrativa — quali provvedimenti sono stati adottati per dare esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato. (4-10293)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere — premesso che, nel corso del dibattito parlamentare dell'ottobre 1973 sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della Calabria colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973, il Governo si impegnava a presentare apposito provvedimento legislativo per i danni subiti dalle popolazioni dell'Abruzzo e del Molise a seguito delle calamità naturali verificatesi nello stesso periodo di marzo-aprile 1973;

ricordato che tali impegni furono assunti chiaramente in sede di dibattito in Commissione lavori pubblici il 4 ottobre 1973, assicurandosi che interventi urgenti analoghi a quelli previsti per la Basilicata e la Calabria sarebbero stati adottati ” entro un mese, con preminente riguardo alle aspettative delle regioni Abruzzo e Molise ”;

che detti impegni, ” per la presentazione, entro un mese, di analoghi provvedimenti, per il caso più drammatico rappresentato dalle regioni Abruzzo e Molise ”, furono ricordati nella stessa relazione introduttiva al dibattito in aula il 9 ottobre 1973;

che, infine, il rappresentante del Governo, al termine del dibattito in aula sul predetto disegno di legge, ribadendo l'impegno

già assunto in Commissione, accoglieva i diversi ordini del giorno che impegnavano il Governo ad adottare, entro breve tempo, analoghi provvedimenti approvati in quella sede per altre regioni;

rilevato che sono trascorsi inutilmente ormai diversi mesi senza che il richiesto ed assicurato provvedimento sia stato dal Governo adottato e presentato, mentre è recentissima l'emanazione del decreto-legge n. 206 del 31 maggio 1974 recante norme per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica del territorio della provincia di Modena, interventi per i quali il Governo si impegnò, certamente non in via prioritaria, nelle medesime occasioni e sedi sopra ricordate —

i motivi che hanno determinato il lamentato ritardo, e per conoscere quindi come e quando il Governo intenda tener fede ad impegni solennemente assunti di fronte al Parlamento;

facendosi per altro rilevare come si arriverebbe in grave ritardo per le provvidenze urgenti a favore delle attività economiche danneggiate, e come sinora nessuna opera adeguata di ripristino si sia potuta effettuare, in particolare dagli enti locali, per i vasti e documentati danni subiti dalle regioni Abruzzo e Molise nel settore della viabilità, in quello delle sistemazioni idrauliche, nel consolidamento dei numerosi abitati gravemente lesi da frane, per la riparazione di fabbricati privati, eccetera;

non potendosi non rammentare infine come la doverosa ed urgente iniziativa del Governo al riguardo debba essere rivolta: ad eliminare anzitutto un comportamento discriminatorio ed ingiusto verso popolazioni che, colpite nello stesso periodo e per medesimi eventi di calamità naturali, non hanno avuto sinora uguale trattamento da parte del Governo nazionale; e di conseguenza a non far diminuire ulteriormente la credibilità nelle istituzioni democratiche.

(3-02480)

« AIARDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno provvedere sollecitamente a costituire il Comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia, che avrebbe dovuto, a termini dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1973, essere nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

(3-02481)

« BATTAGLIA ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1974

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quale è lo stato di preparazione degli indirizzi del piano comprensoriale che il Governo, a termini dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1973 per la salvaguardia di Venezia, avrebbe dovuto deliberare entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge medesima, avvenuta l'8 maggio 1973.

(3-02482)

« BATTAGLIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e della sanità, per sapere se abbiano essi svolto le indagini sullo stato di localizzazione e le caratteristiche delle fonti di inquinamento della laguna di Venezia, indagini che sono loro imposte dall'articolo 6 del decreto delegato 20 settembre 1973, n. 962;

per sapere altresì, in caso positivo, quali siano i risultati di tali indagini.

(3-02483)

« BATTAGLIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quale vigilanza abbia esercitato il magistrato delle acque di Venezia a termini dell'articolo 13 del decreto delegato 20 settembre 1973, n. 962 sull'adempimento, da parte di privati, imprese o enti pubblici, dell'obbligo di realizzazione dagli impianti antinquinanti, previsti dalla legge per la salvaguardia di Venezia;

e quali segnalazioni abbia eventualmente notificato alla Regione Veneto a termini del suddetto articolo.

(3-02484)

« BATTAGLIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità, per conoscere:

a) le ragioni per le quali non è stato ancora reso pubblico il rapporto redatto dall'Istituto superiore di sanità sullo stato di inquinamento globale della laguna di Venezia;

b) le risultanze di tale rapporto, che sembra rilevare per attendibili notizie, uno stato di inquinamento idrico assolutamente allarmante;

altresì, se il Ministro è a conoscenza degli indici di inquinamento atmosferico rilevati sia dai laboratori della provincia e del comune, sia dalla Tecneco, i cui dati, in particolare, vengono settimanalmente pubblicati

dal *Gazzettino* e rilevano inquinamenti atmosferici incredibilmente alti;

c) quali provvedimenti ha adottato o intende adottare di conseguenza, in relazione alle norme della legge per Venezia e del relativo decreto delegato.

(3-02485)

« BATTAGLIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, a termini dell'articolo 3 del decreto delegato 20 settembre 1973, n. 962, il magistrato alle acque di Venezia abbia provveduto ad adempiere alla norma legislativa che gli impone di assegnare al comune di Venezia, scaduto il termine previsto dal medesimo articolo, un termine supplementare di 3 mesi per l'approvazione dei provvedimenti annuali e pluriennali di risanamento conservativo, trascorso inutilmente il quale deve provvedere direttamente alla formazione del programma.

(3-02486)

« BATTAGLIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali per conoscere:

a) se gli risulta che la regione Veneto abbia chiesto ad enti a partecipazione statale una presenza nell'azienda pubblica per la realizzazione del risanamento conservativo di Venezia che avrebbe dovuto essere costituito — a termine dell'articolo 12 del decreto delegato 20 settembre 1973, n. 962 — entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo;

b) quali notizie può fornire circa eventuali trattative per la costituzione dell'azienda tra enti a partecipazione statale e regione Veneto.

(3-02487)

« BATTAGLIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere per quali motivi il Governo non proceda alla nomina del procuratore generale della Corte dei conti, carica vacante da oltre un anno, rilevando come tale comportamento, gravemente omissivo e prevaricatorio del Governo, privi l'ordinamento del nostro Stato di un fondamentale strumento di tutela contro il malgoverno ed il cattivo uso del pubblico denaro, giacché, come è noto, il procuratore generale della Corte dei conti (in uno con i vice procuratori e i sostituti procura-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1974

tori facenti parte del suo ufficio e a lui subordinati) è l'unico magistrato del pubblico ministero che può instaurare giudizio di responsabilità a carico di ministri senza autorizzazione a procedere.

« Si sottolinea, infine, come la già lamentata scarsamente incidente attività del suddetto ufficio, nel promuovere un adeguato esercizio dell'azione di responsabilità, abbia subito ulteriore e gravissimo scadimento proprio a causa della abnorme condizione di vacanza sussistente al vertice della Procura generale medesima.

(3-02488) « D'ALEMA, MALAGUGINI, CARUSO, COCCIA, TRIVA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere quali siano state le ragioni che lo hanno indotto ad emettere il decreto 7 giugno 1974 con il quale è stato disposto lo smantellamento degli impianti di ripetizione della televisione svizzera e di Capodistria.

« Al riguardo gli interroganti fanno osservare che ragioni di opportunità e di prudenza avrebbero consigliato di meditare maggiormente su una decisione tanto grave e limitativa delle possibilità di informazione del cittadino. È infatti tuttora pendente il giudizio

di costituzionalità della norma ed esistono numerose sentenze di proscioglimento pronunciate dai magistrati nei confronti di installatori di ripetitori. Tali impianti infatti costituiscono un mezzo sussidiario di informazione rispetto alle trasmissioni ufficiali gestite in regime di monopolio dalla RAI-TV, e per alcune rilevanti zone del nostro paese costituiscono l'unico strumento attraverso il quale il cittadino riceve le trasmissioni nazionali.

« In vastissime zone del territorio la ricezione delle normali trasmissioni si rende possibile solo attraverso impianti che vengono installati da privati nonostante il canone venga percepito dalla RAI-TV.

« Gli interroganti, in relazione a quanto esposto, desiderano sapere se il Ministro non ritenga inopportuno il decreto e non intenda dare corso a provvedimenti urgenti tendenti alla sospensione della esecutività del decreto sino a nuove disposizioni. Ciò per non limitare il diritto all'informazione di una massa di cittadini che non possono ricorrere a sistemi surrogativi stante il regime di monopolio informativo della RAI-TV.

(3-02489) « VINEIS, ARTALI, COLUCCI, MAGNANI NOYA MARIA ».